



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ufficio 8

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 8



PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI (PNR)

ANNO 2023

Testo consolidato



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 8
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Ufficio 8

PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI (PNR)

ANNO 2023
Testo consolidato

Nota al Testo consolidato: Per facilitare la consultazione, si rende disponibile il testo consolidato del Piano Nazionale Residui 2023, trasmesso il 14/12/2022 con nota n. 49074, e modificato dalle seguenti note (compresa la nota di trasmissione del presente testo consolidato, comprendente modifiche al paragrafo relativo al Numero di aliquote):

- 1) n. 49525 del 19/12/2022;
- 2) n. 6724 del 24/02/2023;
- 3) n. 6894 del 27/02/2023;
- 4) n. 19430 del 10/05/2023;
- 5) n. 21355 del 22/05/2023.

A cura di:

Giovanni Mattalia
Francesca Roberti
Michele de Martino
Clara Ventre
Eleonora Chelli

Angelo Donato
Giuseppe Attanzio
Francesca Tino

Per qualsiasi richiesta di informazioni sul presente Piano, è disponibile la casella di posta elettronica: pianoresidui-segreteria@sanita.it

Sommario

Abbreviazioni ed acronimi	5
Introduzione	6
Principali novità nell'attuazione del PNR 2023	8
I Piani	8
La strategia di campionamento	8
Le ricerche.....	9
Le specie animali e i prodotti di origine animale	12
Punti di campionamento.....	13
Soggetti attuatori del PNR	14
Assessorati regionali	14
Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL)	15
Posti di Controllo Frontalieri (PCF).....	16
Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC).....	16
Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).....	17
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.)	17
Procedure operative comuni a tutti i Piani	19
Il campionamento	19
Buone pratiche di prelievo e gestione dei campioni.....	19
Numero di aliquote.....	19
Matrici – Modalità di prelievo	20
Contenitori e sigilli.....	23
Conservazione dei campioni e trasporto	23
Campioni non idonei	24
Metodi e tempi di analisi	26
Ricerche particolari	29
Giudizio di regolarità/irregolarità a seguito dei risultati analitici	31
Trattamenti illeciti	32
Superamento dei limiti massimi di residui	33
Controperizia e controversia	33
Blocco ufficiale	33
Il sistema informativo RaDISAN	35
Il Piano mirato	40
Strategia di campionamento	40
Frequenze minime di campionamento	43
Programmazione del Piano mirato 2023	45
Piani disposti dalle Regioni/P.A.....	45
Piani disposti dagli UVAC.....	45
Combinazioni di sostanze/specie/prodotti/matrici – Frequenze di campionamento	46
Verbale di prelievo PNR – Piano mirato	60

<i>Il Piano di sorveglianza</i>	66
Strategia di campionamento.....	66
Frequenze minime di campionamento	67
Programmazione del Piano di sorveglianza 2023.....	67
Combinazioni di sostanze/specie/prodotti/matrici – Frequenze di campionamento.....	67
Verbale di prelievo del Piano di Sorveglianza	72
<i>Il Piano Paesi Terzi</i>	76
Strategia di campionamento.....	76
Frequenza minima di campionamento.....	76
Programmazione del Piano Paesi Terzi 2023.....	78
Combinazioni di sostanze/specie/prodotti/matrici – Frequenze di campionamento.....	79
Verbale di prelievo del Piano Paesi Terzi	82
<i>Extrapiano</i>	85
Verbale di prelievo dell’Extrapiano	85
<i>Attività su sospetto</i>	89
A seguito di positività (S)	89
Clinico-anamnestico (A)	89
Isto-anatomo-patologico (I)	90
Macellazione speciale d’urgenza (U).....	90
Verbale di prelievo su sospetto.....	90
<i>Rilevazione delle attività</i>	94
Indicatore di performance.....	94
Indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari.....	94
Criterio di copertura	94
Criterio di qualità.....	94
<i>Normativa di riferimento</i>	95
Normativa dell’Unione europea.....	95
Normativa nazionale	97

Abbreviazioni ed acronimi

AUSL	Azienda Unità Sanitaria Locale
BDN	Banca Dati Nazionale – Sistema Informativo Veterinario
d.lgs	Decreto legislativo
DGISAN	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
DGSAF	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari
EFSA	European Food Safety Authority
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale (plurale IZZSS)
LNR	Laboratorio Nazionale di Riferimento
NORV	Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza
NSIS	Nuovo Sistema Informativo Sanitario
PCF	Posti di Controllo Frontalieri
PNAA	Piano Nazionale Alimentazione Animale
PNR	Piano Nazionale Residui
RaDISAN	Raccolta Dati in Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
SINTESIS	Sistema INTE grato per gli Scambi e le Importazioni
TRACES NT	TRAdE Control and Expert System – New Technology
UVAC	Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari

Introduzione

Il Piano Nazionale per la ricerca dei Residui (di seguito PNR) definisce le attività del controllo ufficiale da effettuare, ai sensi degli articoli 9 e 19 del regolamento (UE) 2017/625, sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e sui relativi residui.

Nel PNR sono definite le attività, le procedure, le specie e i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento, secondo quanto previsto dalle norme europee e nazionali:

- regolamento (UE) 2017/625;
- regolamento (UE) 2090/2019, sulla gestione dei casi di non conformità;
- regolamento (UE) 2021/808, e successive modifiche, sul rendimento dei metodi analitici;
- regolamento delegato (UE) 2022/1644;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
- decreto legislativo n. 158/2006 e successive modifiche;
- decreto legislativo 27/2021, recante l'adeguamento della norma nazionale al regolamento (UE) 2017/625 e successive modifiche.

Il PNR è elaborato annualmente dal Ministero della Salute – Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione – Ufficio 8 (di seguito Ministero) che si avvale della collaborazione dell'Ufficio 8 della DGSAF, delle Regioni e delle Province Autonome, del Laboratorio Nazionale di Riferimento e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Il PNR 2023 ha inizio il 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023.

Per assicurare il rispetto di tali tempi, gli Assessorati competenti sono invitati a recepire il piano entro un mese dalla sua emanazione da parte del Ministero e ad inviarlo a tutti i referenti AUSL per il PNR.

Entro il 1° febbraio 2023 deve pervenire al Ministero il piano di attività regionale, unitamente alla comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività.

Al fine di non pregiudicare l'efficacia del piano, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625 e di quanto indicato nella nota DGISAN, n. 9131 del 22 febbraio 2019, si evidenzia la necessità che tutte le Autorità competenti, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e il Laboratorio Nazionale di Riferimento, e in generale tutti i destinatari del PNR, evitino di diffondere, attraverso la pubblicazione integrale del piano nazionale e dei piani regionali, le informazioni dettagliate relative alle specifiche ricerche da effettuare e alla distribuzione dei campioni sul territorio.

Per il PNR 2023, la rendicontazione dei risultati relativi ai campionamenti e agli esiti analitici dovrà avvenire attraverso il formato SSD2 nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, secondo quanto sotto riportato (vedi paragrafo "Flusso informativo").

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvederanno al caricamento bimestrale dei dati¹, anche qualora i campioni siano stati trasferiti ad altro laboratorio per l'effettuazione e/o completamento delle analisi, in modo tale da garantire agli Assessorati, il rispetto della seguente scadenza:

- **29 febbraio 2024** per la validazione di tutti i dati relativi all'anno 2023 e il caricamento delle informazioni relative a tutti i casi di non conformità.

In base a quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/1646, sono definite le seguenti scadenze per assolvere al debito informativo nei confronti della Commissione europea:

- entro il **31 marzo 2023** il Ministero trasmette alla Commissione europea, attraverso l'invio ad EFSA², il Piano 2023 secondo il format condiviso nell'ambito dell'Unione europea;
- entro il **30 giugno 2024** il Ministero trasmette ad EFSA gli esiti delle attività del Piano 2023, unitamente alle informazioni sulle misure adottate nei casi di non conformità.

¹Vedi capitolo "Rilevazione delle attività".

² Ai sensi del mandato "Request for technical assistance to the Commission (Article 31 of Regulation (EC) No 178/2002) as regards the receipt of the annual residue monitoring plans from Member States and provision of Commission access to both residue plan data and result data via dedicated tools and standard tables." EFSA Question Number: EFSA-Q-2022-00011; <https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2022-00011>.

Principali novità nell'attuazione del PNR 2023

Il 2023 è il primo anno di attuazione dei regolamenti dell'Unione europea (UE) 2022/1644 e 2022/1646, che trovano applicazione dal 15 dicembre 2022, a seguito dell'abrogazione della direttiva 96/23/CE stabilita dal regolamento (UE) 2017/625.

Vengono di seguito riportati in modo schematico gli aspetti coinvolti in modo sostanziale dalle novità introdotte dai nuovi regolamenti, che saranno poi approfondite nei capitoli specifici.

I Piani

Il PNR 2023 si declina attraverso l'attuazione dei seguenti Piani:

- 1) **Piano mirato**: piano nazionale di controllo della produzione, basato sul rischio, per la verifica della conformità degli animali e degli alimenti di origine animale prodotti negli Stati membri:
 - alla legislazione dell'Unione, che disciplina l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
 - ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi applicabili negli alimenti;
- 2) **Piano di sorveglianza**: piano nazionale di sorveglianza della produzione UE randomizzato, attraverso un monitoraggio casuale per un'ampia gamma di sostanze;
- 3) **Piano Paesi Terzi**: piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi, basato sul rischio, volto a verificare la conformità alla legislazione dell'Unione sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformità ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi.

E' consentita la pianificazione di attività in **Extrapiano** (da parte del Ministero o delle Regioni/P.A.), per specifiche esigenze nazionali o locali, come attività aggiuntive di controllo, alle condizioni specificate nel capitolo dedicato.

Le quattro attività sopra riportate sono pianificate e rendicontate nel sistema NSIS/RaDISAN.

Le attività su sospetto, non oggetto di attività di pianificazione, devono essere comunque rendicontate nel sistema NSIS/RaDISAN, secondo le indicazioni riportate di seguito.

La strategia di campionamento

Le attività pianificate, sopra riportate, prevedono altre strategie di campionamento rispetto a quelle utilizzate negli anni passati. Nella tabella seguente sono indicate le strategie di campionamento che devono essere adottate nei diversi Piani, anche nel sistema NSIS/RaDISAN con i codici indicati:

Tipi di piano	Strategia di campionamento	Codice corrispondente RaDISAN sampStrategy
Piano mirato	Campionamento selettivo	Selective sampling (ST20A)
Piano di sorveglianza	Campionamento oggettivo	Objective sampling (ST10A)
Piano Paesi Terzi	Campionamento selettivo	Selective sampling (ST20A)
Extrapiano	Extrapiano	Other (ST90A)

Le attività su sospetto devono essere rendicontate con la seguente strategia di campionamento associata al tipo di campionamento più opportuno:

Strategia di campionamento	Codice corrispondente RaDISAN - tipCamp
Suspect (ST30A)	A seguito di positività (S)
	Clinico-anamnestico (A)
	Isto-anatomo-patologico (I)
	Macellazione speciale d'urgenza (U)

Le ricerche

I nuovi regolamenti, avendo come oggetto esclusivamente le sostanze farmacologicamente attive, hanno rimodulato l'elenco delle sostanze chimiche da ricercare nel PNR, con l'eliminazione dei contaminanti e dei pesticidi e con nuove indicazioni relative ai gruppi di sostanze. Le uniche sostanze rimaste ad azione fitosanitaria sono incluse nel gruppo A3b, quali sostanze che possono essere utilizzate impropriamente nell'allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti. Di seguito l'elenco delle sostanze chimiche da ricercare nelle attività, secondo la definizione dei Gruppi di sostanze di cui all'**allegato I del regolamento (UE) 2022/1644**:

Gruppo A: sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti.

1. Sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze β -agoniste il cui uso è vietato ai sensi della direttiva 96/22/CE del Consiglio:
 - a) stilbeni;
 - b) agenti antitiroidei;
 - c) steroidi;
 - d) lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo);
 - e) β -agonisti.
2. Sostanze vietate elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
 - a) cloramfenicolo;
 - b) nitrofurani;
 - c) dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli;
 - d) altre sostanze.
3. Sostanze farmacologicamente attive non elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione o sostanze non autorizzate per l'uso nei mangimi degli animali destinati alla produzione di alimenti nell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio:
 - a) coloranti;
 - b) prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono essere usati nell'allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti;
 - c) sostanze antimicrobiche;
 - d) coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari;
 - e) ormoni proteici e peptidici;
 - f) antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva;
 - g) sostanze antivirali.

Gruppo B: sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l'uso negli animali destinati alla produzione di alimenti.

1. Sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
 - a) sostanze antimicrobiche;
 - b) insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari;
 - c) tranquillanti;
 - d) antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi;
 - e) altre sostanze farmacologicamente attive.
2. Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione, i cui tenori massimi e limiti massimi di residui sono stabiliti dalla normativa dell'UE.

Nella tabella seguente sono indicati, all'interno di ogni Gruppo di sostanze, i sottogruppi di programmazione adottati nelle tabelle di programmazione del presente Piano e nel sistema NSIS/RaDISAN, unitamente alla classificazione precedentemente adottata.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Nuova descrizione	Descrizione sottogruppi di programmazione OLD	Gruppo di programmazione OLD	
A1: Sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze β -agoniste (96/22/CE)	A1a	stilbeni	A1a	stilbeni	stilbeni	A1xx
	A1b	agenti antitiroidei	A1b	agenti antitiroidei	agenti antitiroidei	A2xx
	A1c	steroidi	A1c1	ormoni naturali	estrogeni - 17-beta-estradiolo	A3x1
					progestinici - progesterone	A3x2
					androgeni testosterone	A3x3
			A1c2	ormoni di sintesi	estrogeni di sintesi - etinilestradiolo	A3x10
					metiltestosterone	A3x12
					nortestosterone - solo maschi	A3x7
					trenbolone e metaboliti	A3x9
	A1c3	gestageni	gestageni	boldenone e metaboliti	A3x6	
				stanozololo e metaboliti	A3x8	
	A1d	lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	zeranolo e metaboliti	A4x1
	A1e	β -agonisti	A1e	β -agonisti	β -agonisti	A5x
clenbuterolo-simili					A5x1	
clenbuterolo-simili - clenbuterolo					A5x1	
salbutamolo-simili					A5x2	
A2: Sostanze vietate elencate nella tabella 2 Reg. 37/2010	A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	cloramfenicolo	A6xy
	A2b	Nitrofurani	A2b1	nitrofurani	nitrofurani	A6x1
			A2b2	metaboliti dei nitrofurani	metaboliti dei nitrofurani	A6x2
	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	nitroimidazoli	A6x3
	A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	dapsone	dapsone	A6xy
A2d2			clorpromazina	clorpromazina	A6xy	
A3: sostanze farm. attive non elencate nella tab. 1 del Reg. 37/2010 o non autorizzate nei mangimi	A3a	Coloranti	A3a	coloranti	coloranti	B3e
	A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	fipronil	B3f
	A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c1	chinossaline	chinossaline	B2f1
			A3c2	antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento 37/2010)	--	--
	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	--	--
	A3e	Ormoni proteici e peptidici	A3e	Ormoni proteici e peptidici	--	--
	A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f1	antelmintici	--	--
			A3f2	AINS non permessi	--	--
A3f3			sedativi	--	--	
A3g	Sostanze antivirali	A3g	Sostanze antivirali	--	--	

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Nuova descrizione	Descrizione sottogruppi di programmazione OLD	Gruppo di programmazione OLD
B1: sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella 1 Reg. 37/2010	B1a Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	sulfamidici	B1x1
		B1a2	tetracicline	tetracicline	B1x2
		B1a3	penicilline	penicilline	B1x3
		B1a4	chinolonici	chinolonici	B1x4
		B1a5	macrolidi	macrolidi	B1x5
		B1a6	aminoglicosidi	aminoglicosidi	B1x6
		B1a7	florfenicolo e composti associati	florfenicolo e composti associati	B1x7
		B1a8	pleuromutiline	pleuromutiline	B1x8
		B1a9	polimixine	polimixine	B1x9
		B1a10	lincosamidi	lincosamidi	B1x10
		B1a12	cefalosporine	cefalosporine	B1x12
		--	--	derivati della diaminopiridina	B1x11
	B1a13	rifamicine	rifamicine	B1x13	
	--	--	antibiotici	B1y	
	B1b Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	benzimidazolici	B2a1
		B1b2	avermectine	avermectine	B2a2
		B1b3	tioimidazolici (levamisolo)	tioimidazolici (levamisolo)	B2a3
		B1b4	carbammati e piretroidi	carbammati e piretroidi	B2cx
		B1b5	ciromazina	ciromazina	B2c, B2f4
		B1b6	amitraz	amitraz	B2f2
		B1b7	fluralaner	fluralaner	B2a, B2f5
		B1b8	formamidine	formamidine	B2a4
		B1b9	coumaphos	coumaphos	B3b1
		B1B10	altri agenti antiparassitari	--	--
	B1c Tranquillanti	B1c1	promazine	promazine	B2d1
		B1c2	butirrofenoni	butirrofenoni	B2d3
		B1c3	beta-bloccanti	beta-bloccanti	B2d4
B1c4		benzodiazepine	benzodiazepine	B2d2	
B1d Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	AINS	B2e	
	B1d2	cortisonici	cortisonici	B2f3	
B1e Altre sostanze farmacologicamente attive	B1e1	triazine	triazine	B2f4	
	B1e2	isoxazoline	isoxazoline	B2f5	
B2: coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2 Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	coccidiostatici	B2b

Le specie animali e i prodotti di origine animale

I nuovi regolamenti hanno apportato diverse modifiche anche alle specie e ai prodotti di origine animale da campionare.

Le modifiche riguardano in particolare:

- 1) l'eliminazione della selvaggina cacciata;
- 2) l'introduzione della nuova categoria *Conigli e selvaggina allevata, rettili e insetti*;
- 3) l'introduzione dei budelli nelle attività del Piano mirato e del Piano Paesi Terzi;
- 4) l'introduzione di prodotti trasformati nel Piano Paesi Terzi.

Nella seguente tabella vengono riportate le specie/categorie oggetto dei Piani, unitamente alle categorie/prodotti oggetto di programmazione e di rendicontazione del presente Piano.

Specie	Categoria di programmazione 2023	Rendicontazione 2023
Bovini	Vitelli	vitelli vitelloni vacche
	Vitelloni	
	Vacche	
	Bovini ³	
Suini	Suini	suini da ingrasso, lattonzoli, riproduttori, magroni/magroncelli
Pollame	Polli	polli
	Tacchini	tacchini
	Galline	galline
	Altro pollame	oche, faraone, anatre, piccioni, quaglie, starne, fagiani, pernici
Acquacoltura	Trote	trote
	Eurialine	spigole, orate, cefali, anguille, storioni
	Acquacoltura	crostacei, salmonidi, pesci appartenenti alla famiglia <i>Pangasidae</i> o altri pesci di allevamento
Ovicaprini	Ovicaprini	agnelli, capretti, caprini, ovini
Conigli e selvaggina allevata, (rettili e insetti) ⁴	Conigli	conigli
	Cinghiali	cinghiali
	Cervidi	cervidi
Equini	Equini	cavalli, asini
Latte	Latte bovino	latte bovino
	Latte ovicaprino	latte ovicaprino
	Latte bufalino	latte bufalino
Uova	Uova	uova
Miele	Miele	miele
Budelli	Budelli	budelli
Prodotti processati/trasformati ⁵	--	

³ La categoria generica "Bovini" è stata introdotta per programmare campionamenti da animali non provenienti da allevamenti italiani e per la programmazione del Piano di sorveglianza.

⁴ In Italia non sono presenti allevamenti di rettili e insetti, quindi per il 2023 non sono previsti campionamenti su tali specie. La categoria corrispondente nel Piano e nel sistema RaDISAN è "Conigli e selvaggina allevata".

⁵ Tali prodotti sono previsti per il Piano Paesi Terzi, in particolare si tratta di: preparazioni di carni e prodotti a base di carne; prodotti trasformati derivati dall'acquacoltura; prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro di tutte le specie; ovoprodotti; prodotti dell'apicoltura. Per il 2023 non sono previsti campionamenti su tali prodotti, tenendo conto dei volumi di importazione e della mancanza di disponibilità immediata delle metodiche analitiche.

La voce “Volatili da cortile” viene sostituita dalla voce “Pollame” in accordo con la terminologia dei nuovi regolamenti, mentre dalla selvaggina allevata, contrariamente agli anni passati, sono esclusi i volatili che, in accordo con le recenti valutazioni di EFSA e con il regolamento n. 853/2004, vengono inclusi nella categoria “Altro pollame”.

In considerazione dell’esclusione di pesticidi e contaminanti dalle attività, viene eliminata dal PNR la matrice mangime.

Punti di campionamento

Nella tabella riassuntiva seguente sono riportati i diversi punti di campionamento previsti per i diversi Piani.

Tipo di Piano	Punti di campionamento
Piano mirato (provenienza italiana)	Allevamento
	Macello
	Acquacoltura
	Centro di imballaggio uova*
	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti*
	Stabilimento di trasformazione - Stomaci, vesciche e intestini trattati
	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)*
	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)*
Piano mirato (provenienza UE)	Macello
Piano di sorveglianza	Allevamento Macello
Piano Paesi Terzi	Posti di controllo frontalieri
Extrapiano	Allevamento
	Macello
	Acquacoltura
	Centro di imballaggio uova*
	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti*
	Stabilimento di trasformazione - Stomaci, vesciche e intestini trattati
	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)*
	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)*
Centro di smielatura* Distributori di latte crudo Stabilimento di trasformazione latte e prodotti a base di latte	

*purché sia sempre possibile risalire all'allevamento di provenienza.

Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene.

Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni singola carcassa.

All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso la AUSL competente e la verifica dei registri di trattamento.

Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli animali.

Soggetti attuatori del PNR

Al fine di evidenziare le modifiche rispetto alle attività degli anni precedenti, nella tabella seguente viene fornito uno schema riassuntivo che riporta i soggetti attuatori dei diversi Piani, in termini di campionamento, analisi, trasmissione e validazione dei dati.

I compiti e le attività di ogni soggetto vengono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

Tipo di piano	Attuatori del Piano	Attuatori del campionamento	Analisi e trasmissione dati in RaDISAN	Validazione in RaDISAN
Piano mirato	Ministero Regioni/P.A. (produzione Italiana)	AUSL	IIZZSS	Regioni/P.A.
	Ministero UVAC (produzione UE)			
Piano di sorveglianza	Ministero Regioni/P.A.			
Piano Paesi Terzi	Ministero	PCF		PCF
Extrapiano	Ministero Regioni/P.A.	AUSL		Ministero Regioni/P.A.

Le Regioni/P.A. validano in RaDISAN anche i campioni prelevati su sospetto.

Assessorati regionali

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento e l'Assessorato all'Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano pianificano le attività del Piano mirato e del Piano di sorveglianza, da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), responsabili del prelievo dei campioni.

Annualmente, l'Assessorato aggiorna l'elenco dei referenti per il PNR delle AUSL di competenza e lo trasmette all'IZS competente per territorio.

Al fine di potenziare la capacità di intervento diretto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 158/2006, gli Assessorati possono istituire Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (NORV) in collaborazione con le AUSL e gli II.ZZ.SS.

E' necessario che la programmazione e l'esecuzione del PNR siano concordate con l'IZS territorialmente competente ed effettuate in modo da garantire un'uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate esclusivamente in determinati periodi.

La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.

Gli Assessorati verificano la corretta esecuzione del piano nel territorio di competenza, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile tener presenti i seguenti criteri:

- 1) comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti AUSL, in relazione al tipo di attività zootecnica;
- 2) analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine settimana;
- 3) analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle AUSL nei vari mesi dell'anno;
- 4) confronto dei risultati del PNR con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo;

5) segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte degli II.ZZ.SS.

Al fine di consentire il necessario aggiornamento del PNR dell'anno successivo, gli Assessorati devono trasmettere al Ministero, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che commenti i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, anche sulla base delle valutazioni effettuate secondo i criteri citati e che suggerisca possibili proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza del PNR.

Si evidenzia che le attività e i risultati del presente piano possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri che sono alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL)

Il personale ufficiale di controllo dei Servizi Veterinari delle AUSL e/o dei NORV provvede al prelievo ed alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo e ad organizzarne le attività successive, compreso il trasporto nelle condizioni appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli eventuali analiti da ricercare.

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, entro e non oltre i 2 giorni lavorativi dal prelievo, garantendo il rispetto della catena del freddo (vedi capitolo dedicato).

Le AUSL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PNR. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli PNR con coerenza e competenza.

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento, devono essere regolarmente controllati per qualità e quantità e tenuti in perfetta efficienza.

Per l'allestimento dei campioni si raccomanda l'adozione di buste antimanomissione, secondo le specifiche indicazioni degli Assessorati regionali.

Nell'ambito dell'attività svolta in attuazione del PNR, il personale ufficiale di controllo verifica regolarmente l'attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui previsto dal regolamento (UE) n. 2017/625.

Si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell'IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico e si concordi l'esatta indicazione da inserire nel verbale di prelievo per le sostanze/classi da ricercare.

Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le AUSL nominano un *Referente per il PNR* che esercita attività di supervisione delle procedure previste dal PNR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.

A tal fine, egli collabora attivamente con il NORV, il responsabile del Servizio Veterinario, gli operatori del controllo e gli altri referenti di area funzionale e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.

Il referente AUSL per il PNR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all'aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell'assumere il maggior numero di informazioni su possibili attività illecite legate all'uso di

sostanze vietate nel territorio di competenza e sulla presenza di residui. A tale riguardo il referente AUSL del PNR dovrebbe avere una collaborazione attiva e scambio di informazioni con chi si occupa di allerte all'interno della AUSL e accede al sistema iRASFF.

Inoltre, il referente per il PNR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all'impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l'attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.

Il referente per il PNR deve inoltre possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contraddittorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall'impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli Organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PNR abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate.

Annualmente, il referente per il PNR predisponde una relazione finale da trasmettere all'Assessorato e al NORV.

Posti di Controllo Frontalieri (PCF)

I PCF, nell'ambito del piano di monitoraggio di cui al comma 5 art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2130⁶ implementano i controlli sulle partite in ingresso nella UE prelevando i campioni secondo la programmazione riportata nel presente piano e inviandoli ai laboratori degli I.I.ZZ.SS.

In particolare il personale dei PCF designato all'attuazione del piano provvede a:

- selezionare le partite da campionare;
- prelevare, preparare e sigillare i campioni;
- compilare il verbale di prelievo;
- organizzare il trasporto al laboratorio in condizioni appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli eventuali analiti da ricercare.

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, entro e non oltre i 2 giorni lavorativi dal prelievo, garantendo il rispetto della catena del freddo (si veda capitolo dedicato).

I PCF, inoltre, inseriscono i dati nel sistema TRACES NT, provvedono all'eventuale raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati all'Ufficio 8 DGSAF e gestiscono i rapporti con i laboratori di analisi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Ai PCF è anche affidato il compito di validare annualmente i dati sui controlli nel sistema NSIS/RaDISAN in modo che gli stessi possano essere ufficializzati per la trasmissione ad EFSA (si veda il paragrafo flusso informativo).

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)

Il personale degli UVAC dispone, sulle partite degli animali provenienti dagli altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione, i campionamenti al macello secondo la distribuzione prevista nel Piano mirato – campioni UE. Tale attività viene inquadrata nell'ambito dei controlli previsti dal d.lgs 23/2021 e le partite campionate possono essere destinate alla commercializzazione prima che siano disponibili i risultati di laboratorio, avendo cura di documentarne con l'AUSL competente la tracciabilità.

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Gli Uffici selezionano le partite su cui eseguire i campionamenti e stabiliscono il gruppo/molecole da ricercare, il materiale e il numero di campioni da prelevare da ciascuna partita, tenendo conto delle dimensioni delle partite e di eventuali dati disponibili su precedenti non conformità.

Gli UVAC inseriscono inoltre i dati sui campionamenti in SINTESIS. Nel caso in cui gli UVAC evidenzino nel corso dell'anno difficoltà o impedimenti nell'esecuzione del presente piano, ne danno immediata informazione all'Ufficio 8 della DGSAF per consentire, di intesa con la DGISAN, gli eventuali interventi correttivi.

Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR)

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 158/2006, presso l'Istituto Superiore di Sanità è istituito il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui di farmaci veterinari in prodotti di origine animale, cui afferiscono le responsabilità e i compiti assegnati dall'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/625.

Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.)

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, individuati quali laboratori ufficiali ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 27/2021 e dell'articolo 20 del d.lgs n. 158/2006, effettuano le analisi dei campioni prelevati nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed operano in rete.

L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2017/625 prevede che i laboratori ufficiali operino secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e siano accreditati secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli I.I.ZZ.SS. (e in casi particolari, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero) effettuano l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato, in conformità con quanto previsto dall'accREDITAMENTO EN ISO/IEC 17025, e provvedono all'immissione delle relative informazioni nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, con le modalità descritte nel capitolo "Flussi informativi".

Qualora un laboratorio ufficiale non disponga di metodi validati e accreditati deve trasmettere il campione ad altro laboratorio ufficiale facente parte della rete che disponga della o delle prove accreditate.

Tutti i metodi per la ricerca di sostanze elencate nelle categorie A e B dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1644, devono soddisfare i criteri stabiliti dal regolamento (UE) 2021/808 e successive modifiche. Tutti i metodi già validati ai sensi della decisione (UE) 2002/657, prima dell'entrata in vigore del reg. 2021/808, sono validi ed utilizzabili fino al 10 giugno 2026 (reg 2021/808 art.7).

Gli I.I.ZZ.SS. indicano ai Servizi Veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un efficace e tempestivo intervento dei Servizi Veterinari in caso di non conformità.

Per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria A e nel caso in cui sia stato disposto il blocco ufficiale, i tempi analitici non devono superare i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori e motivati approfondimenti analitici.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi.

Si rammenta che i tempi di analisi, come anche i tempi di caricamento dei dati nel sistema informatico, sono inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del

Tavolo LEA (vedi capitolo “Rilevazione delle attività”). Pertanto, si raccomanda il rispetto della predetta tempistica.

Di seguito si riporta l’elenco degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise

Via Campo Boario – 64100 Teramo

Tel: 0861 3321 – Fax: 0861 332251 – www.izs.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Avezzano, Isernia, Pescara, Campobasso, Lanciano

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

Via Appia Nuova, 1411 – 00178 Roma

Tel: 06 790991 – Fax: 06 79340724 - www.izslt.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Arezzo, Grosseto, Siena, Pisa, Firenze, Latina, Rieti, Viterbo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia

Via A. Bianchi, 7 – 25125 Brescia

Tel: 030 22901 – Fax: 030 2425251 – www.izsler.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 16): Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Milano, Lodi, Varese-Binago, Sondrio, Piacenza-Gariga, Parma-Cornocchio, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ferrara-Cassana, Ravenna-Lugo

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

Via Salute, 2 – 80055 Portici

Tel: 081 7865111 – Fax: 081 7763125 – www.izsmportici.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Via Bologna, 148 – 10154 Torino

Tel: 011 26861 – Fax: 011 2487770 – www.izsto.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Aosta

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

Via Manfredonia, 20 – 71100 Foggia

Tel: 0881 786111 – Fax: 0881 786362 – www.izsfg.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 6): Torre S. Susanna (BR), Lecce, Matera, Tito Scalo (PZ), Taranto, Putignano (BA)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

Via Duca degli Abruzzi, 8 – 07100 Sassari

Tel: 079 289200 – Fax: 079 272189 – www.izs-sardegna.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Cagliari, Nuoro, Oristano, Centro Territoriale Tortoli

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 Palermo

Tel: 091 6565111 – Fax: 091 6570803 – www.izssicilia.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Barcellona, Caltanissetta, Catania, Ragusa

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche

Via Salvemini, 1 – 06100 Perugia

Tel: 075 3431 – Fax: 075 35047 – www.izsum.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Terni, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (Padova)

Tel 049 8084211 – Fax 049 8830046 – www.izsvenezie.it

Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Adria (RO), Belluno, Bolzano, Pordenone, San Donà di Piave (VE), Trento, Treviso, Udine, Verona e Vicenza

Procedure operative comuni a tutti i Piani

Il campionamento

Per tutte le procedure relative al campionamento deve essere rispettato quanto previsto dal d.lgs n. 27/2021 e successive modifiche e dal regolamento (UE) 2021/808 e successive modifiche, oltre a quanto di seguito specificato.

Buone pratiche di prelievo e gestione dei campioni

L'applicazione delle buone pratiche di campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile affinché non sussistano contestabili vizi procedurali.

I campioni devono essere accuratamente identificati, sigillati ed accompagnati da verbali correttamente compilati.

È indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la possibile degradazione delle sostanze da ricercare.

Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.

Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato (vedi paragrafo *Conservazione dei campioni e trasporto*).

È preferibile che per ogni campione prelevato venga chiesta l'effettuazione dell'analisi di una sostanza o un gruppo di sostanze, in accordo con quanto previsto dalle tabelle di programmazione nazionale o regionale previste nei Piani.

Si rammenta che il conteggio dei campioni prelevati in attuazione di ogni Piano, in accordo con l'approccio adottato da EFSA, viene effettuato sulla base del codice identificativo di ogni campione presente nel sistema RaDISAN (*sampId*), indipendentemente dal numero di sostanze /gruppi di sostanze ricercate.

Numero di aliquote

Si specificano di seguito le modalità di campionamento per quello che riguarda il numero di aliquote da prelevare nel PNR:

- 1) una aliquota per l'analisi presso il primo laboratorio ufficiale;
- 2) una aliquota da consegnare all'operatore presso cui è stato effettuato il campionamento stesso; in caso di attivazione della procedura di controperizia tale aliquota potrà essere analizzata da un laboratorio accreditato di fiducia dell'operatore;
- 3) una aliquota a disposizione per eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria, da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
- 4) una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale per l'analisi presso l'ISS, o altro laboratorio ufficiale individuato dall'ISS stesso, nell'ambito della procedura di controversia analitica, con convocazione della parte;
- 5) una aliquota per l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di alimenti in caso di preconfezionati da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
- 6) una aliquota ulteriore nel caso in cui il laboratorio ufficiale sia in grado di effettuare una prova di screening con metodo accreditato ma non disponga del metodo di conferma, oppure non disponga di tutte le prove accreditate richieste al fine di garantire il completamento dell'analisi richiesta (cfr. nota prot. N. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011 "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE").

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.

Per quanto riguarda i controlli attuati dai PCF o disposti dagli UVAC si rimanda alla nota 0021355-22/05/2023 della DGISAN.

Qualora non sia possibile prelevare una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, l'Autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica (articolo 7, commi 1 e 2 del d.lgs 27/2021).

Nell'ambito del PNR, si ricorre al prelievo di un'aliquota unica esclusivamente in casi eccezionali (ad esempio bulbi oculari e tiroide), per l'analisi unica irripetibile da effettuare presso il primo laboratorio ufficiale, con convocazione della parte, ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 271/1989.

Tenuto conto di quanto previsto dalla norma dell'Unione europea per il campionamento degli ovicapri, che non consente il campionamento in pool su più animali, ove possibile sarebbe necessario individuare al macello capi di ovicapri (provenienti da allevamenti italiani o europei) di età e peso compatibili con la quantità di matrice da prelevare da ogni capo.

Tuttavia, nel caso in cui la quantità di materiale che si intende sottoporre ad analisi (es. urine in giovani ovi-capri) non sia sufficiente a predisporre 5 aliquote, è possibile procedere con l'esecuzione del campione in unica aliquota (da un unico animale) con analisi non ripetibile, come previsto dal Capitolo 15 dell'Intesa Stato Regioni rep. N. 212/CSR del 10 novembre 2016.

Matrici – Modalità di prelievo

Le matrici devono essere quelle indicate nelle tabelle di programmazione dei Piani del PNR e/o descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero. Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dai Piani determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata o incompleta compilazione del verbale di prelevamento.

In tali casi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale non deve procedere all'analisi richiesta.

Nella tabella e nei paragrafi seguenti e sono riportate le quantità minime indicative da prelevare per ciascuna matrice, per la ricerca di sostanze farmacologicamente attive.

Per le sostanze del Gruppo A3b (prodotti fitosanitari e biocidi) occorre far riferimento alle norme di campionamento specifiche, riportate nelle relative normative di riferimento.

<i>Matrice</i>	<i>Quantità minima indicativa per aliquota</i>
urina	20/30 ml *
siero/plasma	10 ml
grasso, muscolo, fegato	100 g
rene	100 g
bulbo oculare	aliquota unica
tiroide	aliquota unica
pelo	2,5 g
latte crudo, latte trattato	200 ml
uova	6 uova
miele	100 g
acqua	500 ml

*Solo nel caso in cui non sia prelevata in aliquota unica (vedi paragrafo *Numero di aliquote*). Nel caso di aliquota unica la quantità minima è di 30/50 ml.

Per le ricerche particolari, quantità, numero di aliquote e modalità di prelievo devono corrispondere a quanto riportato nello specifico capitolo "Ricerche particolari".

Urina

Devono essere prelevati 20/30 ml di urina per ciascuna aliquota (30/50 ml in caso di aliquota unica).

In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".

Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.

In macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.

Non devono essere mescolate urine di animali diversi.

Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.

Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce.

Nel più breve tempo possibile, va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.

Siero/Plasma

Ciascuna aliquota dovrebbe essere costituita preferibilmente da 10 ml di siero o plasma.

Per la ricerca di ormoni sessuali naturali è obbligatorio prelevare il siero, che deve essere esente da fenomeni di emolisi significativi. Per gli AINS, deve essere prelevato il plasma. Per le altre ricerche, se non è disponibile il siero si può prelevare il plasma.

Per la preparazione del plasma, vanno prelevati circa 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugate a circa 5000 giri per circa 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.

Per ottenere il siero, vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero o, in alternativa, può essere prevista la centrifugazione così come per il plasma.

I campioni fortemente lipemici od emolizzati devono essere scartati.

È bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.

I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.

La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C.

I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.

Tiroide e bulbi oculari

A causa dell'esiguità del peso e dimensioni, tiroide e bulbi oculari vengono prelevati in unica aliquota per analisi unica irripetibile (vedi paragrafo "Numero di aliquote").

Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. (CE) n.1069/2009 e n. 999/2001.

Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 100 g di tessuto.

Per il tessuto adiposo, è preferibile prelevare il grasso perirenale.

Pelo

Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5 g di pelo.

I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione.

Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso. Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).

Latte

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 200 ml di latte.

Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna.

Per le sole attività in extra-piano i campioni possono essere prelevati in stabilimenti di trasformazione latte e prodotti a base di latte e nei distributori di latte crudo, a condizione di poter risalire all'azienda di origine.

Uova

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova per le uova di gallina e da almeno 12 uova per le uova di quaglia.

I campionamenti devono essere effettuati sia a livello di allevamento che di centro di raccolta/imballaggio o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purché, ai sensi della normativa vigente, sia possibile individuare l'allevamento di origine.

Miele

Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 100 g.

Per i prelievi in allevamento, il campionamento prevede il prelievo del miele contenuto nei favi di melario, direttamente dall'arnia. E' possibile effettuare anche prelievi nei laboratori di smielatura, purché, ai sensi della norma vigente, sia possibile individuare l'allevamento di origine.

Acqua di abbeverata

Le quantità minime da prelevare per ogni aliquota sono di 500 ml.

L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale.

A seguito del prelievo di campioni non deve essere sospesa l'erogazione di acqua di abbeverata oggetto di analisi.

Pollame, conigli e selvaggina allevata

Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate.

Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria. Il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere.

Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici.

I prelievi di muscolo possono essere effettuati anche nei macelli aziendali, annessi all'allevamento, per l'immissione in commercio, a patto che gli animali provengano esclusivamente da quell'allevamento. In tal caso il punto di prelievo dichiarato deve essere l'allevamento stesso.

I prelievi relativi alla selvaggina allevata sono effettuati al macello su cervidi e sui cinghiali.

Acquacoltura

Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250 g.

L'unità campionaria deve essere composta preferibilmente da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote. Le singole aliquote devono essere costituite garantendo l'equivalenza tra loro.

L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata.

Per le attività del Piano mirato, i campioni prelevati per la ricerca di sostanze appartenenti alla categoria A vanno eseguiti in allevamento. Quelli per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria B possono essere eseguiti, su specifica indicazione delle Regioni/P.A., anche in stabilimenti di trasformazione o a livello di vendita all'ingrosso, su pesci freschi a condizione di poter risalire all'azienda di origine.

Budelli

Campionamenti ai PCF

Il prelievo viene effettuato su prodotti conservati allo stato secco e/o sotto sale, da tutti lotti della partita (per partite con pochi lotti, es. fino a 4 lotti) o dal più rappresentativo (per partite con numerosi lotti).

Il campione è diviso in 3 aliquote (4 se il laboratorio non ha la prova di conferma accreditata), conservato a temperatura ambiente o refrigerato a seconda della temperatura della partita.

Di seguito si riportano le indicazioni di peso per ogni singola aliquota:

Peso della partita (kg)	Peso per aliquota (kg)
fino a 1000	0,5
1000-10.000	1
>10.000	4

Qualora il prelievo riguardi prodotti in salamoia o sotto sale il prelevatore deve porre attenzione ad eliminare, per quanto tecnicamente possibile, il sale in eccesso e in superficie.

Campionamenti negli stabilimenti (di trasformazione - Stomaci, vesciche e intestini trattati)

Per quello che riguarda il numero di aliquote, occorre riferirsi a quanto previsto nel capitolo "Procedure operative comuni a tutti i Piani" > Il Campionamento > Numero di aliquote.

Per ogni aliquota il quantitativo minimo indicativo da prelevare è di 100 g.

Qualora il prelievo riguardi prodotti in salamoia o sotto sale il prelevatore deve porre attenzione ad eliminare, per quanto tecnicamente possibile, il sale in eccesso e in superficie"

Contenitori e sigilli

Il campione PNR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal *Verbale di prelievo* chiaramente e correttamente compilato.

Le modalità di confezionamento del campione devono garantire la massima protezione mediante adeguati sistemi di chiusura e sigillatura che garantiscano da manomissioni.

A tal fine si raccomanda l'utilizzo di buste sigillabili ed antimanomissione.

Per le matrici liquide si raccomanda l'uso di idonei contenitori di plastica preferibilmente per uso alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno).

Per i campioni di siero e plasma è possibile utilizzare provette di vetro siliconato da introdurre in appositi contenitori per evitare rotture durante le fasi di trasporto e conservazione.

Conservazione dei campioni e trasporto

Al fine di garantire la stabilità dell'analita da ricercare e conseguentemente evitare falsi negativi, si raccomandano le seguenti modalità di gestione del campione.

I campioni possono essere conservati e trasportati in regime di refrigerazione qualora pervengano al laboratorio entro 12 ore dal momento del prelievo, altrimenti devono essere conservati e trasportati congelati, salvo matrici che non devono essere sottoposte a congelamento (uova, miele). Particolare attenzione, a tal fine, deve essere riservata alle fasi relative al trasporto del campione, e in particolare ai contenitori per il trasporto, alla temperatura e ai tempi di consegna al laboratorio responsabile, come previsto dal regolamento (UE) 2021/808 e dal d.lgs 27/2021.

Qualora vi sia evidenza, al momento del ricevimento del campione, di una alterazione dello stesso, il laboratorio si farà carico di informare l'autorità competente in merito alla non idoneità del campione.

Campioni non idonei

Gli II.ZZ.SS. compilano la scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) e segnalano il caso all'AUSL di competenza ed alla Regione/P.A., nel caso in cui il campione, all'atto dell'accettazione, corrisponda ad almeno uno dei seguenti casi:

- è accompagnato da un verbale non specifico per il PNR, o non correttamente compilato in campi verificabili dal laboratorio;
- è accompagnato da un verbale nel quale sono richieste ricerche analitiche non previste nel PNR nella matrice oggetto di campionamento;
- è stato prelevato da più di due giorni lavorativi;
- evidenza di non integrità o alterazione del campione.

La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione, regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.

A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione/P.A. e l'AUSL attivano procedimenti specifici sui prelevatori onde evitare il ripetersi dell'inconveniente.

SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI

Alla c.a.AUSL.....

Assessorato.....

IZS..... SEZIONE

Il campione:

PRELEVATO DA: AUSLDistretto

Verbalizzante.....

IN DATA:

ESTREMI DEL VERBALE DI PRELIEVO (ALLEGATO IN COPIA):

.....

CONFERITO DA: IN DATA:

NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI

risultando non idoneo per i seguenti motivi

.....
.....
.....
.....
.....

Data

Firma

Metodi e tempi di analisi

Per tutte le procedure relative alle determinazioni analitiche deve essere rispettato quanto previsto dal d.lgs n. 27/2021 e successive modifiche e dal regolamento (UE) 2021/808 e successive modifiche, oltre a quanto di seguito specificato.

I tempi di risposta per le sostanze appartenenti alla categoria A non devono superare i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici, che devono essere comunicati all'organo prelevatore.

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a blocco ufficiale in attesa dell'esito analitico.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi.

Si rammenta che i tempi di analisi sono inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA. Pertanto, si raccomanda il rispetto della predetta tempistica.

Le informazioni relative agli esiti analitici potranno essere anticipate via e-mail, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto blocco ufficiale, a cui farà comunque seguito la trasmissione ufficiale.

Le analisi devono essere effettuate esclusivamente con metodi validati e accreditati.

Nel documento allegato “**Prestazioni analitiche**”, curato dal LNR, che è parte integrante del Piano, vengono definite le ricerche delle sostanze per ogni combinazione matrice/categoria e le relative prestazioni analitiche che i laboratori sono tenuti a garantire nell'effettuazione di tutti i Piani previsti nella presente programmazione.

Il documento viene reso disponibile anche nel sistema RaDISAN (nella funzionalità Gestione anagrafica -> Download anagrafiche -> Anagrafiche).

Al fine di evitare interruzioni di attività e garantire la gradualità di interventi già più volte auspicata per allineare il sistema analitico italiano alle nuove norme, si richiama l'attenzione sulla necessità, nei casi in cui i metodi analitici disponibili non soddisfino pienamente quanto riportato nella tabella “Prestazioni analitiche”, che i laboratori utilizzino i metodi attualmente a disposizione, garantendone il loro adeguamento nel più breve tempo, possibilmente entro il 2023.

Nel caso in cui un laboratorio non disponga di un metodo validato e accreditato per la ricerca richiesta, il campione dovrà essere trasferito ad altro laboratorio in grado di effettuare l'analisi. A tal fine, prima dell'avvio del piano, si suggerisce di coordinarsi con l'eventuale laboratorio prescelto così da consentire un'adeguata programmazione delle attività di quest'ultimo.

Il LNR provvederà ad aggiornare la tabella “Prestazioni analitiche” sulla base di eventuali modifiche ed integrazioni comunicate dai Laboratori ufficiali.

Nell'ambito del Piano possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma rispetto a quelli indicati nelle tabelle purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti e comunque siano in linea con i livelli di prestazione indicati nell'ambito dell'Unione europea. In tal caso tali metodi devono essere comunicati tempestivamente al LNR per l'aggiornamento della tabella “Prestazioni analitiche”.

Per la ricerca delle sostanze del gruppo A3b (Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti) è possibile utilizzare metodi validati in accordo con la normativa relativa ai prodotti fitosanitari⁷ o metodi validati in accordo con il regolamento (UE) 2021/808. L'esito sfavorevole è pertanto determinato utilizzando i criteri previsti rispettivamente per il controllo dei limiti massimi di residui nelle due normative.

Il trasferimento di campioni tra i laboratori della rete deve essere effettuato con la massima sollecitudine e l'analisi, con l'emissione del rapporto di prova, deve essere effettuata nel minor tempo possibile.

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità indicata deve essere relativa all'analisi di conferma.

Il limite d'azione è espresso come:

- *presenza*, nel caso in cui non esistano specifici limiti di legge;
- *limiti massimi* di residui di medicinali veterinari autorizzati e antiparassitari;
- *tenori massimi* di coccidiostatici e istomonostatici;
- *valori di riferimento per interventi (RPA)* definiti dal regolamento (UE) 2019/1871 per alcune sostanze vietate;
- *limiti* fissati da normative nazionali.

Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni dell'Unione europea o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

Gli II.ZZ.SS. devono inserire nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN le informazioni secondo quanto previsto dal formato SSD2 e comunque secondo le linee guida e le anagrafiche messe a disposizione sul cloud Zenodo, alla pagina: <https://zenodo.org/communities/radisan>.

Ricerca di sostanze antibatteriche (Gruppo B1) nel miele

Anche per il 2023, si confermano per il miele le procedure previste dal PNR 2010, dettate dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13 febbraio 2008.

La Tabella seguente riporta “*le concentrazioni rilevabili da tutti i laboratori con un livello di fiducia statisticamente accettabile*” nel miele. Tali concentrazioni o limiti di rilevabilità rappresentano le prestazioni minime che i laboratori devono garantire nell'ambito delle attività di controllo.

Tabella 5 - Concentrazioni rilevabili dai laboratori nel miele con un livello di fiducia statisticamente accettabile

Gruppo/Molecole	Limite rilevabilità (screening)	Limite rilevabilità (conferma)
<i>Sulfamidici</i>	10 µg/kg	5 µg/kg
<i>Tetracicline</i>	10 µg/kg	5 µg/kg
<i>Macrolidi</i>	5 µg/kg	5 µg/kg
<i>Aminoglicosidi</i>	5 µg/kg	1.3-1.6 µg/kg

⁷ Guidelines for validation procedures for pesticide residues (SANTE 11312/2021).

Eventuali aggiornamenti circa i limiti di rilevabilità saranno tempestivamente comunicati durante il periodo di attuazione del piano stesso.

Il valore inserito nella colonna **Limite azione** nelle tabelle di programmazione allegate al presente piano è da intendersi come *“il livello per la dichiarazione di non conformità”*.

Ricerche particolari

Boldenone nei bovini

In considerazione di quanto riportato nel documento “EURL Guidance on minimum method performance requirements (MMPRs) for specific pharmacologically active substances in specific animal matrices”⁸, approvato nella riunione del 22 giugno 2022 dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain, il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.

Pertanto, si dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- il Ccα che deve essere assicurato dai laboratori è di 1 ppb sia per il 17 alfa che per il 17 beta-boldenone;
- i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.

Tireostatici nelle urine bovine

Per quanto riguarda la determinazione del tiouracile nelle urine bovine, si fa presente che, a causa della possibile influenza dell'alimentazione, fino alla concentrazione di 30 ng/ml i livelli possono essere considerati endogeni.

Prednisolone nelle urine

In considerazione del parere del Consiglio superiore di Sanità del 22 maggio 2012, sulla base di quanto indicato dal Laboratorio di riferimento europeo, il valore di 5,0 ppb di prednisolone nelle urine di bovini deve essere preso quale limite raccomandato al di sopra del quale emettere giudizio di non conformità. Il superamento di questo limite deve essere considerato, ai fini delle azioni conseguenti da parte dei competenti Servizi, indice di trattamento farmacologico.

19-nortestosterone

In considerazione di quanto riportato nel documento “EURL Guidance on minimum method performance requirements (MMPRs) for specific pharmacologically active substances in specific animal matrices”⁹, approvato nella riunione del 22 giugno 2022 dello Standing Committee on

⁸ Disponibile sul sito della Commissione europea: [cs_vet-med-residues_guideline_eurl_mmpr.pdf](https://ec.europa.eu/food/safety/eurl-guidance/eurl-mmpr.pdf)

Plants, Animals, Food and Feed, section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain,
La ricerca non deve essere effettuata:

- nelle vacche gravide e nei vitelli appena nati;
- nei suini non castrati
- nei cavalli.

Zeranolo e metaboliti

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall'EU-RL, la positività a zeranolo e taleranolo deve essere confermata attraverso un metodo di conferma analitico in grado di rilevare, in matrice urina, le seguenti molecole: α -zearalanolo (zeranolo), β -zearalanolo (taleranolo), α -zearalenolo, β -zearalenolo e zearalenone.

Il Laboratorio Europeo di Riferimento WFSR ha confermato che attualmente non esiste la possibilità di dare un'indicazione definitiva in merito alla valutazione di conformità per la presenza di lattoni dell'acido resorcilico, tenuto conto della eventuale presenza di sostanze contaminanti involontarie (micotossine). Pertanto, in attesa di una decisione dell'Unione europea risulta adeguato l'utilizzo di quanto indicato nella pubblicazione: "Prevalence of zeranol, taleranol and *fusarium spp.* toxins in urine: implications for the control of zeranol abuse in the European Union" – Food Additives and Contaminants, vol. 21, n. 9 (September 2004) – pp 833-839.

I laboratori pertanto, in caso di presenza di tali sostanze, forniranno il rapporto di prova, allegando il diagramma di cui alla citata pubblicazione. I Servizi Veterinari, nel caso i controlli di follow-up possano confermare che tale presenza derivi da contaminazione dei mangimi e non da trattamento illecito, potranno considerare l'esito come conforme.

Beta-agonisti

La ricerca di tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.

Nicarbazina

La ricerca di nicarbazina si riferisce alla frazione DNC (dinitrocarboanilide).

Giudizio di regolarità/irregolarità a seguito dei risultati analitici

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

1) Il regolamento (UE) 2019/2090 definisce il trattamento illecito come *"l'uso in animali destinati alla produzione di alimenti, di:*

- *sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, oppure*
- *sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell'Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale "*.

Va posta particolare attenzione nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, si evidenzia la presenza di un residuo a livelli inferiori al limite massimo di residuo in assenza della dovuta registrazione del trattamento e comunque in situazione di incompatibilità con le informazioni della filiera alimentare. In tali casi, trova applicazione l'articolo 4, comma 2 del regolamento (UE) 2019/2090. E' necessario comunque che nel flusso informativo siano indicate le eventuali azioni intraprese a seguito della non conformità riscontrata.

2) Ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2019/6 è ammesso l'uso in deroga di un medicinale veterinario, su una specie per la quale non ne è autorizzato l'impiego, esclusivamente in particolari circostanze eccezionali, previste dallo stesso articolo, e sotto la responsabilità di un veterinario. Per tali casi, il regolamento (UE) n. 2018/470 definisce le modalità con cui si può fare riferimento ai corrispondenti limiti massimi di residui definiti dal regolamento (UE) n. 37/2010. Come riportato nella nota prot. n. 16308 del 19/04/2018, si evidenzia che, per poter utilizzare ai fini dei controlli di **conformità** i limiti massimi di residui previsti dal regolamento citato, è essenziale l'evidenza documentata che gli animali siano stati trattati in deroga ai sensi dell'articolo citato. In caso contrario, qualora si riscontri la presenza di sostanze attive, in qualsiasi concentrazione, tale presenza sarà considerata derivante da un uso illecito di un medicinale ed i limiti massimi di residui, come specificato nel regolamento (UE) 2018/470, non potranno essere utilizzati.

3) Il riscontro di sostanze non autorizzate in acqua di abbeverata in fase di somministrazione rappresenta di per sé prova dell'avvenuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota DGISAN prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

Il riscontro di ogni non conformità deve essere comunicato immediatamente via PEC dall'Autorità Competente che effettua la valutazione del risultato, a seconda dei casi, alla Regione/P.A., all'UVAC, all'IZS e al Ministero, specificando il tipo di Piano a cui la non conformità si riferisce.

Per quanto riguarda la gestione dei casi di non conformità i Servizi veterinari devono avviare in maniera tempestiva tutte le misure descritte nel regolamento (UE) 2019/2090 e successive modifiche, nonché nel d.lgs 27/2021, nel decreto legge 42/2021 e nella legge 71/2021.

Si raccomanda di garantire il rispetto dell'elemento *sorpresa* anche nei controlli ufficiali successivi al riscontro di non conformità.

È altresì importante trasferire senza indugio il rapporto di prova qualora la non conformità sia riferibile ad animali e prodotti di origine animale proveniente da allevamenti o impianti posti sotto la competenza di altre AUSL e/o Regioni/PP.AA.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

In caso di non conformità riscontrate sugli animali spediti da altri Stati Membri per la macellazione in Italia, in attuazione di quanto previsto nell'appendice, trova applicazione la nota DGSAF n. 10109 del 22 aprile 2021 (numero di animali da campionare delle partite di talune specie animali spedite dalla UE successivamente al riscontro nell'ambito del Piano Nazionale Residui di risultati sfavorevoli su partite della stessa origine e specie).

In merito al campionamento dei budelli effettuato negli stabilimenti di trasformazione, si precisa che il controllo ha come finalità la verifica dell'eventuale uso di sostanze non consentite nel trattamento dei budelli.

Trattamenti illeciti

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito trovano applicazione le disposizioni riportate nel regolamento (UE) n. 2019/2090.

Al fine di garantire uniformità di approccio su tutto il territorio nazionale⁹, qualora si constati un trattamento illecito dovuto all'uso di sostanze o medicinali veterinari autorizzati per scopi o a condizioni diverse da quelle previste, è possibile eseguire un prelievo di campioni ufficiali, su richiesta e a spese dell'operatore, su un insieme di animali statisticamente rappresentativo degli animali della partita o delle partite pertinenti, secondo la tabella seguente:

Tabella 6 - Tabella di Numerosità Campionaria

La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:

- livello di Confidenza (LC) = 99%
- prevalenza attesa o limite di prevalenza rilevabile = 20%

dimensione della partita	dimensione del campione
1-7	tutti i soggetti
8	7
9-11	9
12-16	11
17-23	13
24-35	15
36-62	17
63-178	19
179-infinito	21

Qualora, a seguito del suddetto prelievo, sia confermato un trattamento illecito, l'Autorità competente dispone l'immediato abbattimento degli animali riconosciuti positivi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e successive modifiche.

⁹ Viene qui riportato il contenuto della nota prot. N. 19303 del 26/05/2020.

Nell'eventualità risultassero positivi almeno la metà dei prelievi, tutti gli animali sospetti presenti in azienda dovranno essere abbattuti.

Per «animali sospetti», si intendono gli animali appartenenti al gruppo preso a riferimento per calcolare il campione statisticamente rappresentativo quindi quegli animali appartenenti a partite omogenee, per età e tipologia produttiva e oggetto di analogo sistema di governo ed alimentazione, a quelli sottoposti a precedente campionamento.

Il riscontro di un residuo a livelli inferiori al LMR può configurare un sospetto di non conformità o di trattamento illecito. Per conferire efficacia ai provvedimenti adottati è indispensabile che, anche in caso di riscontro di residui inferiori al LMR, siano condotti con estrema sollecitudine gli accertamenti previsti per valutare la causa del riscontro analitico, verificare se trattasi di trattamento illecito e, se del caso, adottare i provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente.

Superamento dei limiti massimi di residui

In caso di superamento dei limiti massimi di residui devono essere applicate le disposizioni previste nel regolamento (UE) n. 2019/2090.

Superamento del LMR per farmaci veterinari autorizzati in campione eseguito in stabilimento di macellazione da specie sottoposte usualmente a trattamento di massa.

A seguito di esito non conforme di un campionamento per la ricerca di farmaci veterinari eseguito su un'unica carcassa o su pool di carcasse di animali, appartenenti a specie usualmente sottoposte a trattamento di massa, occorre procedere al ritiro dal consumo della/e carcassa/e e degli eventuali prodotti derivati ancorché miscelati con altri prodotti, in conformità dell'articolo 14 del Reg. (CE) n.178/2002 e del regolamento (UE) n. 2019/2090. E' pertanto auspicabile che in fase di prelevamento l'autorità competente disponga il vincolo della/e carcassa/e oggetto del campionamento o sia data corretta informazione agli impianti di macellazione, in merito alla necessità di adottare le opportune misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati.

A seguito della non conformità deve essere eseguito un immediato intervento di farmacosorveglianza nell'allevamento di provenienza degli animali. Le risultanze di tale attività vanno rendicontate all'autorità sanitaria competente sul macello entro 72 ore dalla comunicazione del riscontro di non conformità. Nel caso in cui non vi siano evidenze oggettive che il trattamento sia stato effettuato solo sul capo campionato, l'esito analitico del campione prelevato al macello dà luogo ad attivazione del sistema di allerta, con il ritiro delle carni provenienti dagli animali appartenenti alla intera partita/lotto di macellazione, senza procedere ad ulteriori accertamenti analitici, e tali carni non possono essere destinate al consumo umano.

Tenendo conto dei recenti orientamenti dell'Unione europea in materia di allerta, qualora le carni ottenute dalla partita/lotto interessato dall'allerta siano state lavorate con altri prodotti conformi prima della data di emissione del referto sfavorevole, l'autorità competente può destinarli al consumo umano, previa valutazione che tenga conto della percentuale di inclusione delle carni appartenenti alla partita/lotto oggetto dell'allerta, calcolata sulla materia prima. Tale valutazione può essere richiesta, caso per caso, all'Istituto Superiore di Sanità secondo quanto indicato nelle Linee Guida oggetto dell'Intesa Stato-Regioni n. 201/CSR del 8/11/2018.

Controperizia e controversia

L'operatore del settore alimentare può avviare le procedure di controperizia e controversia ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs 27/2021.

Blocco ufficiale

Nei casi di campionamento su sospetto si dispone il blocco ufficiale di animali e/o dei prodotti.

Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR può, comunque, procedere al blocco ufficiale degli animali o delle derrate campionati, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625, che durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.

Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a blocco ufficiale sia avviata al congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non ne sia noto l'esito analitico favorevole.

Nel caso in cui si applichi il blocco ufficiale ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e II.ZZ.SS., affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.

Il sistema informativo RaDISAN

Il Piano Nazionale Residui utilizza il sistema informativo RaDISAN (Raccolta Dati in Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione) per pianificare, ripartire e rendicontare tutte le attività. Per ogni Piano sono disponibili le seguenti funzionalità:

1) Funzionalità di pianificazione e ripartizione dei campioni

La funzionalità di pianificazione viene utilizzata dal Ministero per programmare le attività nazionali, con la definizione del numero di campioni per ciascuna ricerca, secondo le tabelle di programmazione riportate in ogni singolo Piano.

Sulla base dei dati di produzione specifici per ogni singolo Piano, caricati nel sistema RaDISAN, i campioni vengono quindi ripartiti alle Autorità competenti che devono disporre i campionamenti sul territorio. In tal modo ogni Autorità competente destinataria del Piano (Regioni/P.A., PCF, UVAC) ha la possibilità di scaricare dal sistema le tabelle in cui è riportata l'attività da effettuare, in termini di numero di campioni, specie/prodotto, punto di campionamento e matrice.

Le Regioni/P.A. hanno inoltre la possibilità di ripartire nel sistema informatico i campioni alle AUSL, secondo i dati di produzione locale, la cui attività può essere monitorata durante l'anno attraverso apposita reportistica. Essendo il 2023 il primo anno di attuazione dei Piani con le nuove specifiche e le nuove anagrafiche, non sarà utilizzabile la funzione che permette di recuperare automaticamente la ripartizione dell'anno precedente. Tale funzione sarà disponibile dal 2024.

Le codifiche utilizzate nel sistema RaDISAN per identificare i diversi piani sono le seguenti:

progLegalRef	Piano
ITPMRE	Piano Mirato Regioni
ITPMUV	Piano Mirato UVAC
ITPPT	Piano Paesi Terzi
ITPSOR	Piano di sorveglianza
EXPNAZ	Extra Piano Nazionale
EXPREG	Extrapiano Regionale

2) Funzionalità di rendicontazione

Tutti i dati dei Piani devono essere obbligatoriamente inseriti nel sistema RaDISAN dagli IZZSS, secondo il formato SSD2, per consentire l'elaborazione delle relazioni annuali e la trasmissione delle informazioni ad EFSA per assolvere al debito informativo previsto dalle norme dell'Unione europea verso la Commissione europea.

Pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità della trasmissione dei dati.

La documentazione tecnica (Linee guida, anagrafiche, Business Rules, schema XSD) è disponibile nel *cloud* Zenodo¹⁰, nel folder "Raccolta Dati analitici del flusso unico in Igiene e Sicurezza degli Alimenti".

Per quanto riguarda i codici da utilizzare per la strategia di campionamento, occorre fare riferimento alle seguenti codifiche (come riportato nel paragrafo "Principali novità nell'attuazione del PNR 2023 - La strategia di campionamento"):

¹⁰ <https://zenodo.org/communities/RaDISAN>

Tipi di piano	Codice corrispondente sampStrategy
Piano mirato	Selective sampling (ST20A)
Piano di sorveglianza	Objective sampling (ST10A)
Piano Paesi Terzi	Selective sampling (ST20A)
Extrapiano	Other (ST90A)

Le attività su sospetto devono essere rendicontate con la seguente strategia di campionamento associata al tipo di campionamento più opportuno (riferirsi a quanto riportato al paragrafo “Attività su sospetto”):

Strategia di campionamento	Codice corrispondente - tipCamp
Suspect (ST30A)	A seguito di positività (S)
	Clinico-anamnestico (A)
	Isto-anatomo-patologico (I)
	Macellazione speciale d’urgenza (U)

Secondo le recenti indicazioni di EFSA, la trasmissione dei dati afferenti ai diversi Piani dovrà essere effettuata sulla base delle seguenti combinazioni tra strategia di campionamento (sampStrategy) e tipo di programma di campionamento (progType):

	progLegalRef = N371A (Regulation (EU) 2022/1646) ¹¹		
	Piano mirato	Piano di sorveglianza	Piano Paesi terzi
sampStrategy	ST20A (Targeted sampling)	ST10A (Objective sampling)	ST20A (Targeted sampling)
progType	K018A (Official (National and EU) programme)	K018A (Official (National and EU) programme)	K038A (Official (National) programme for Third Country Import)

Per i campionamenti su sospetto (strategia di campionamento ST30A), in attesa di avere da EFSA indicazioni al riguardo, deve essere usato lo stesso progType del campione che ha generato la prima positività o quelli analoghi utilizzati nei diversi Piani del PNR, in considerazione del tipo di campionamento.

In considerazione del fatto che ancora non risulta aggiornata l’anagrafica EFSA relativa al metodo di campionamento (**sampMethod**) con le nuove norme del PNR, dato che l’informazione è obbligatoria sia sul verbale di prelievo che nel sistema RaDISAN, si suggerisce di utilizzare per il 2023:

- a) In tutti i verbali di prelievo del PNR 2023: alla voce “Metodo di campionamento utilizzato” la dizione “Campionamento ufficiale”;
- b) Nel sistema RaDISAN la seguente codifica: N017A - Official sampling.

Gli II.ZZ.SS. devono inserire nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, con frequenza bimestrale, tutti i dati relativi ai campioni PNR di loro competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l’effettuazione delle relative analisi. Si rammenta che i tempi di inserimento dei dati sono stati inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi

¹¹ Tale codice andrà a sostituire dal 2023 il precedente N247A.

informativi veterinari del Tavolo LEA, secondo quanto riportato nel capitolo “Rilevazione delle attività”. Pertanto, si raccomanda il rispetto della predetta tempistica¹².

3) Funzionalità di validazione

La validazione delle informazioni nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN deve essere effettuata nel rispetto delle scadenze di seguito riportate, avendo a disposizione tutti i necessari elementi di giudizio.

La validazione regionale dei dati deve essere effettuata entro il 29 febbraio 2024 per l'intero 2023.

Per quanto riguarda i controlli alle importazioni il compito di validare i dati nel sistema NSIS/RaDISAN è affidato ai PCF che procederanno, entro il 29 febbraio 2024, alla validazione dei dati per l'intero 2023. Per l'accesso al sistema NSIS/RADISAN i referenti designati dai PCF riceveranno apposite credenziali, su richiesta, dagli uffici competenti della DGISAN.

La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR rende i dati definitivi ed imm modificabili.

Solo i dati validati dagli Assessorati e dai PCF sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione all'EFSA e alla Commissione Europea.

Si ricorda che per le Regioni/P.A. è possibile un'unica validazione.

E' possibile validare massivamente tutti i campioni conformi, mentre i campioni non conformi devono essere validati puntualmente.

Prima di confermare entrambe le validazioni il sistema prospetta un riepilogo dei campioni validati ed evidenza, in particolare, quanti conformi e non conformi vengono validati.

Tutte le informazioni non validate non saranno considerate ufficiali pertanto non saranno incluse nei report finali e nella trasmissione da parte del Ministero alla Commissione Europea e all'EFSA.

Poiché l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni.

Trasmissione in RaDISAN delle informazioni relative alle attività conseguenti a non conformità

Per tutti i casi di non conformità, gli Assessorati e i PCF, tramite il sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, devono trasmettere le informazioni relative alle azioni intraprese e le informazioni conclusive sulla causa della non conformità contestualmente alla validazione.

Nei casi in cui la non conformità sia riferibile ad animale o prodotto proveniente da altra Regione o Provincia Autonoma, quest'ultima deve inserire le informazioni relative alle attività intraprese presso l'azienda di origine o di provenienza dell'animale o del prodotto.

In caso di non conformità di campioni di animali provenienti da altri Stati Membri, è sufficiente inserire esclusivamente le informazioni relative alle azioni intraprese, mentre le conclusioni saranno popolate dal Ministero della salute a seguito di confronto con gli uffici preposti.

¹² Le procedure prevedono che i campioni prelevati in un bimestre debbano essere rendicontati nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN entro la fine del bimestre successivo. Ad esempio, i campioni prelevati nel bimestre gennaio e febbraio devono essere rendicontati entro il 30 aprile dello stesso anno.

Come indicato nelle specifiche tecniche del tracciato, tali informazioni sono obbligatorie per ogni campione non conforme e devono essere inserite rispettivamente nei campi “**actTakenCode**” (anagrafica ACTION) e “**evalInfo_conclusion**” (anagrafica CONCLUS).

Anche nel caso in cui si riscontri un residuo a livelli inferiori al LMR, in assenza della dovuta registrazione del trattamento, è necessario comunque che nel flusso informativo siano indicate le eventuali azioni intraprese a seguito della non conformità riscontrata.

Di seguito si riportano, per comodità, le opzioni a disposizione degli Assessorati e dei PCF, incluse nelle due anagrafiche:

Codice	Azione
A	Administrative consequences
B	Intensified checks before release
C	Follow-up action due to a residue of a pesticide detected in a EU sample, which is not approved for use in the EU territory
D	Denial of community aid
E	Destruction of animals and/or products.
F	Follow-up (suspect) sampling and number of
G	Follow-up action due to the residue of a pesticide detected in a domestic product, which is not authorized in the country
I	Follow-up investigation
M	Lot not released on the market
N	No action
O	Other
P	Follow-up action due to a pesticide residue detected in an organic sample, violating the provisions laid down in the organic farming legislation
R	Rapid Alert Notification
S	Lot recalled from the market
V	Movement restriction
W	Warnings
O1	Records check in the farm
O2	Intensified checks in the farm
O3	Criminal penalties
O4	Animals put under seizure in the farm and number of
O5	Killing of animals and number of
O6	Carcasses put under seizure in the slaughterhouse and number of
O7	Carcasses/products declared unfit for human consumption and number of
O8	Checks intensified in other farms and number of
O9	Checks on the next two consignments of animals of the same type and origin
Z1	Border check – intensified official controls
Z2	Border check – destruction
Z3	Border check - re-dispatch
Z4	Border check - special treatment
Z5	Border check - use for other purposes

I codici da O1 a Z5 sono nazionali e vengono trasmessi ad EFSA sotto la voce generica “Other”.

Per le azioni contrassegnate dai codici F, e da O4 ad O8, occorre associare il numero e l'unità di misura relativi.

Esempio di compilazione del campo:

In caso di più azioni di follow-up, queste devono essere concatenate utilizzando il carattere \$. La struttura ricorsiva deve essere del tipo: termCode[_999n][_unità di misura]\$. Ad esempio, in caso di: 1) azioni amministrative (**A**); 2) richiesta di ulteriori 3 campioni di follow-up (**F_3_G005A**); 3) 500 animali posti sotto blocco ufficiale nell'allevamento (**O4_500_G199A**), il codice da trasmettere nel campo actTakenCode sarà: **A\$F_3_G005A\$O4_500_G199A**.

Codice	Causa della non conformità
C01A	Accidental
C02A	Cascade use
C03A	Environmental contamination
C04A	Illegal treatment
C05A	Natural occurrence
C06A	Withdrawal period not respected
C07A	Withdrawal period respected
C98A	Other
C99A	Unknown
C98A001	Treatment with anabolic substance
C98A002	Investigation in progress
C98A003	Unrecorded treatment

I codici C98A001, C98A002 e C98A003 sono nazionali e vengono trasmessi ad EFSA sotto la voce generica "Other".

Il campo C98A001 deve essere utilizzato nel caso in cui la non conformità sia riferibile a sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Tale informazione è utilizzata per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Il campo C98A003 deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il residuo riscontrato sia inferiore al limite massimo di residuo.

Il Piano mirato

Il Piano mirato è un Piano di controllo della produzione basato sul rischio, attuato con lo scopo di verificare la conformità degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale alla legislazione europea che disciplina l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate e vietate o non autorizzate, nonché il rispetto dei limiti massimi di residui e dei tenori massimi applicabili negli alimenti.

I campioni sono programmati dal Ministero sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse, elencati nelle tabelle del capitolo "Programmazione del Piano mirato 2023" e vengono ripartiti:

- alle Regioni/P.A., per i campioni di provenienza nazionale, in considerazione dei dati di produzione regionale ricavati dalle banche dati nazionali per il 2021 e, ove non disponibili, ricevuti dalle singole Regioni/P.A;
- agli UVAC, per gli animali spediti da altri Paesi dell'Unione europea destinati alla macellazione, in considerazione dei volumi di ingresso registrati nel 2021.

In considerazione delle nuove modalità di calcolo del numero minimo di campioni, stabiliti dalle recenti norme comunitarie, per la definizione delle frequenze di campionamento del 2023 si è tenuto conto delle frequenze utilizzate nel 2022, basate sulle non conformità rilevate in Italia e sulle notifiche RASFF degli anni precedenti. Sono state comunque introdotte alcune ricerche (come ad esempio quella del gruppo B1b nel latte ovicaprino) relative a non conformità riscontrate nel 2021.

Strategia di campionamento

Per quanto riguarda la strategia di campionamento del Piano mirato, occorre far riferimento a quanto riportato nel regolamento (UE) 2022/1644, Allegato II e III, oltre a quanto di seguito specificato.

Il campionamento deve essere eseguito a intervalli variabili distribuiti equamente sull'intero arco dell'anno o del periodo di produzione considerato. In tale contesto va tenuto presente che numerose sostanze farmacologicamente attive vengono somministrate solamente in determinate stagioni.

I campioni prelevati in attuazione del Piano mirato devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio sulla base di alcune caratteristiche, quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc.

A tal fine, si raccomanda di tener presenti i seguenti criteri di selezione:

- 1) in allevamento: le aziende presso le quali debbono essere prelevati campioni possono essere scelte in base alla conoscenza della situazione locale o a qualsiasi altra informazione significativa, come il tipo di sistema di ingrasso, la razza degli animali, il loro sesso, ecc.

Il personale ufficiale di controllo valuta tutto il bestiame dell'azienda per selezionare adeguatamente gli animali da sottoporre al prelievo e tiene conto dei seguenti criteri:

- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- caratteristiche sessuali secondarie;
- modifiche del comportamento;
- livelli eguali di sviluppo in un gruppo di animali di diversa razza/categoria;
- animali ben conformati.

- 2) al macello e presso gli stabilimenti di trasformazione primaria: nel valutare le carcasse e/o i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, il personale ufficiale di controllo deve tra l'altro tener conto dei seguenti criteri:

- risultanze relative all'impiego di sostanze farmacologicamente attive;
- dati relativi al produttore;
- sesso, età, specie e sistema di allevamento;
- pratiche correnti relative alla somministrazione di particolari sostanze farmacologicamente attive nel sistema di produzione di ciascuna azienda.

Nel prelevare i campioni si avrà cura di evitare i prelievi multipli presso un unico produttore, in un giorno in cui è possibile il prelievo presso produttori diversi, a meno che l'operatore sia stato individuato sulla base dei criteri di rischio o per altre specifiche ragioni.

La scelta e l'identificazione degli animali da cui prelevare i campioni va eseguita durante la visita *ante-mortem*, seguendo poi la carcassa lungo tutta la catena di macellazione e prelevando gli organi appropriati.

Il campionamento deve essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi ed in giorni non particolari della settimana, compresi sabato e domenica, anche in considerazione del fatto che molte sostanze hanno tempi di deplezione rapidi e potrebbero venire somministrati durante il fine settimana.

Nei macelli i campioni devono essere prelevati comprendendo tutte le giornate di macellazione e non sempre nello stesso giorno della settimana.

Per quanto riguarda i β -agonisti (gruppo A1e) ed i cortisonici (gruppo B1d), per i quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia comunicazione, entro 24 ore, ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine, trasmettendo copia del verbale di prelievo, affinché predispongano sollecitamente l'attività di farmacovigilanza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati. Il controllo può essere eseguito anche da remoto.

Nei vitelli a carne bianca deve essere privilegiata la ricerca di anabolizzanti.

Nel settore dell'acquacoltura, il campionamento per la ricerca dei coloranti va effettuato nelle prime fasi di allevamento mentre per le sostanze della categoria B va eseguito preferibilmente nelle ultime fasi.

All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del blocco ufficiale, purché venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.

Si ritiene opportuno che l'Autorità competente inviti l'Operatore del settore alimentare ad adottare tutte le misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati, in caso di non conformità dell'esito analitico.

È opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:

▪ in allevamento:

- scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
- successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
- identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso, età);
- informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
- esecuzione del prelievo con materiale idoneo previo avviso al proprietario degli animali della facoltà di assistere alle operazioni di campionamento, direttamente o tramite un suo delegato di

fiducia, in tempi compatibili con l'esecuzione degli stessi. Assolti tali adempimenti, l'Autorità competente può dar corso alle attività di campionamento, anche in assenza del proprietario o di un suo delegato. Dell'assolvimento degli obblighi procedurali di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di prelievo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento (UE) 2017/625, vanno eseguiti senza preavviso;

- prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
- messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
- corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
- sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
- richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli).

▪ al macello:

- corretta scelta delle partite, nel corso della visita *ante-mortem*, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
- successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
- identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
- informazione del responsabile del macello sulle finalità e le modalità del prelievo;
- corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
- esecuzione del prelievo con materiale idoneo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento (UE) 2017/625, vanno eseguiti senza preavviso;
- prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
- messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
- corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
- esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea (β -agonisti) [si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale]; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti (β -agonisti).

Frequenze minime di campionamento

Il Piano mirato, secondo quanto previsto dall'allegato II del regolamento (UE) 2022/1644, prevede la ricerca dei residui di sostanze farmacologicamente attive nei seguenti settori: bovini, suini, ovi-caprini, equini, pollame, acquacoltura (trote, specie eurialine), latte (bovino, ovi-caprino, bufalino), uova, conigli e selvaggina allevata, miele, budelli.

La programmazione delle attività per il 2023 viene effettuata tenendo conto dei dati di produzione nazionale 2021 (tabella seguente), che sono stati utilizzati per valutare le frequenze minime di controllo annuali, stabilite dall'allegato I del regolamento (UE) 2022/1646.

SETTORE	PRODUZIONE 2021	FONTE DEL DATO
Bovini	2.834.501 capi	BDN – Anagrafe Nazionale
Suini	11.392.629 capi	BDN – Anagrafe Nazionale
Ovi-caprini	3.560.924 capi	BDN – Anagrafe Nazionale ¹³
Equini	30.092 capi	BDN – Anagrafe Nazionale
Pollame	1.374.100 tonnellate	UNAITALIA
polli	1.030.600 tonnellate	UNAITALIA
tacchini	297.800 tonnellate	UNAITALIA
galline	30.200 tonnellate	UNAITALIA
altro pollame (faraone, oche, anatre)	15.500 tonnellate	UNAITALIA
Conigli e selvaggina allevata	25.229 tonnellate	ISTAT (dato dei conigli - 2020) 2021 ancora non disponibile
Acquacoltura	54.150 tonnellate	API
eurialine (spigole, orate, anguille, cefali)	17.150 tonnellate	API
salmonidi (trote)	37.000 tonnellate	API
Latte bovino	13.087.349 tonnellate	Assolatte
Latte ovi-caprino	492.570 tonnellate	ISTAT
Latte bufalino	233.125 tonnellate	ISTAT
Uova di gallina	762.300 tonnellate	UNAITALIA
Miele	12.450 tonnellate	Osservatorio Nazionale della produzione e del mercato del miele
Budelli	11.430	UnionFood dato 2020

Per la programmazione dei campionamenti da effettuare al macello dagli animali provenienti dall'UE, sono utilizzati i dati relativi alle spedizioni da altri Paesi dell'Unione europea del 2021, riportati nella tabella seguente:

Spedizioni da altri paesi UE:	Numero di capi	Fonte
Bovini	91.800 capi	TRACES NT
Suini	236.703 capi	TRACES NT
Ovi-caprini	535.362 capi	TRACES NT
Equini	10.496 capi	TRACES NT

¹³ Nella BDN non è disponibile il dato di produzione separato per ovini e caprini. Per questo motivo la programmazione viene effettuata sulla categoria generica "Ovicaprini".

Sulla base dei dati di produzione riportati nelle tabelle precedenti e di quanto riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1646, si riportano di seguito le frequenze minime di campionamento, unitamente al numero di campioni programmati nel 2023, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi per tutte le specie/prodotti oggetto del Piano:

Specie/Prodotti	Numero minimo di campioni	Numero programmato totale	Regioni	UVAC
Bovini	9921	10054	9749	305
Suini	4557	4585	4425	160
Ovicaprini	1068	1135	935	200
Equini	12	90	52	38
Pollame	6183	6282	6282	--
Acquacoltura	361	420	420	--
Latte bovino	869	942	942	--
Latte bufalino	16	28	28	--
Latte ovicaprino	33	51	51	--
Uova di gallina	762	800	800	--
Miele	230	266	266	--
Conigli e selvaggina allevata	157	179	179	--
Budelli	38	40	40	--
TOTALI	24207	24872	24169	703

Programmazione del Piano mirato 2023

Piani disposti dalle Regioni/P.A.

A partire dalle tabelle di programmazione regionale del PNR¹⁴ e sulla base della realtà zootecnica e produttiva locale, gli Assessorati pianificano il numero di campioni da prelevare nel territorio di propria competenza per ciascun settore produttivo, assegnando alle AUSL il numero di campioni da assicurare.

Tutti i campioni sono prelevati esclusivamente dai Servizi Veterinari delle AUSL o dai NORV e sono sempre accompagnati dal verbale di prelievo debitamente compilato, come di seguito specificato.

I campioni del Piano mirato devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle seguenti. A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati di Piano, si applicano le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/2090 e si procede al prelievo di campioni “Sospetto/a seguito di positività”.

Piani disposti dagli UVAC

A partire dalle tabelle di programmazione regionale del PNR¹⁵, gli UVAC selezionano le partite da destinare al campionamento al macello, nel territorio di propria competenza.

Per determinare il numero complessivo di campioni da prelevare al macello dagli animali provenienti dall'UE e il numero di campioni da assegnare a ciascun UVAC, sono stati utilizzati i dati ricavati da TRACES sulle introduzioni da altri Stati membri nel 2021 di animali certificati per la macellazione e spediti direttamente a uno stabilimento di macellazione.

Nelle tabelle seguenti è riportato il piano dell'attività per il 2023, definito per ciascuna specie animale unitamente alle sostanze da ricercare, ai materiali e al numero di campioni da prelevare al macello da ciascun animale. Il numero dei campioni è stato calcolato sulla base dei criteri riportati nel regolamento UE 2022/1646, in analogia a quanto programmato per le produzioni nazionali.

Sono inclusi nel piano solo gli equini, bovini, suini e ovicapriini spediti da altri Stati Membri, certificati per la macellazione e inviati direttamente a uno stabilimento di macellazione italiano.

Si evidenzia che il numero di campioni indicati in tabella corrisponde al numero di animali da sottoporre a campionamento.

Gli Uffici selezioneranno le partite su cui eseguire i campionamenti e stabiliranno il gruppo/molecole da ricercare, il materiale e il numero di campioni da prelevare da ciascuna partita, tenendo conto delle dimensioni delle partite e di eventuali dati disponibili su precedenti non conformità. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto della programmazione in termini di numero di animali da testare, compatibilmente con i flussi commerciali, i campioni dovranno essere prelevati da più partite nel corso dell'anno, tenendo conto delle provenienze.

Tenuto conto di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea per il campionamento degli ovicapriini, non è ammesso il campionamento in pool su più animali. Pertanto, ove possibile, sarebbe necessario individuare al macello capi di ovicapriini di età e peso compatibili con la quantità di matrice da prelevare ai sensi del PNR 2023 per ogni capo.

Diversamente, nel caso in cui la quantità di materiale che si intende sottoporre ad analisi non sia sufficiente a predisporre un numero di aliquote tale da garantire il diritto alla difesa dell'interessato, si può procedere al campionamento in aliquota unica con analisi non ripetibile,

¹⁴ Disponibili nel sistema NSIS/RaDISAN

¹⁵ Disponibili nel sistema NSIS/RaDISAN

garantendo comunque il diritto alla difesa, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 625/2017 e dal decreto legislativo 27/2021.

Lo stesso approccio deve essere adottato per i suini nel caso di partite costituite da animali di giovane età. Eventuali altre disposizioni integrative in merito potranno essere fornite dalle Autorità competenti regionali.

Si raccomanda agli IZZSS di inserire i dati dei controlli nel sistema NSIS/RaDISAN, con le stesse procedure e tempistiche previste per i campioni provenienti da animali di origine nazionale, prestando particolare attenzione alla dichiarazione dello Stato membro di provenienza da inserire nell'apposito campo del tracciato (Campo E.04). Nel caso in cui non sarà eseguita puntualmente tale procedura non sarà possibile trasmettere i dati sul campionamento ad EFSA, con conseguente perdita di un consistente numero di informazioni sull'attuazione nazionale del piano residui.

Gli UVAC inseriranno i dati sui campionamenti in SINTESIS selezionando la voce "controlli conoscitivi pianificati". Si raccomanda a tal proposito di verificare che per i controlli disposti vengano costantemente e tempestivamente inseriti, quando disponibili, i risultati di laboratorio a cura dei servizi veterinari locali. Inoltre, qualora l'analisi non sia stata eseguita (es. per inidoneità del campione) o il risultato dell'analisi non sia interpretabile, gli UVAC verificano che i servizi veterinari locali inseriscano il risultato dell'esame in SINTESIS come "in attesa" specificando nel campo note la motivazione di tale esito. I campionamenti per i quali non si ottiene un risultato di laboratorio, non possono essere considerati validi ai fini del piano e quindi, vanno ripetuti al fine di rispettare la programmazione. Nel caso in cui gli UVAC evidenzino nel corso dell'anno difficoltà o impedimenti nell'esecuzione del presente piano, ne daranno immediata informazione all'Ufficio 8 della DGSAF per consentire, di intesa con la DGISAN, gli eventuali interventi correttivi, mentre in caso di mancato completamento del programma annuale di campionamento dovranno essere formalmente fornite le necessarie motivazioni alle scriventi Direzioni. Si precisa, infine, che i controlli di cui al presente Piano di monitoraggio sono indirizzati alle categorie di animali e ai controlli per la ricerca dei residui indicati in allegato. Codesti uffici, continueranno, pertanto a programmare autonomamente l'ulteriore attività di controllo affidata agli UVAC dal Decreto legislativo 23/2021 (es. controlli dei residui in altre categorie di animali e prodotti, controlli microbiologici ecc.).

Combinazioni di sostanze/specie/prodotti/matrici – Frequenze di campionamento

Nelle tabelle seguenti sono riportati i campionamenti da effettuare nel corso del 2023 per ciascun settore produttivo, sia per i piani disposti dalle Regioni/P.A. sia per quelli disposti dagli UVAC, con il dettaglio delle sostanze da ricercare, le matrici, il punto di campionamento e le frequenze di campionamento (numero di campioni), come previsto dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644.

Per bovini, suini, ovi-caprini ed equini, il numero indicato nelle tabelle corrisponde al numero di animali da sottoporre a campionamento.

La programmazione per ogni singola regione/P.A. e per ogni UVAC è disponibile nel sistema NSIS/RADISAN cui ciascun ufficio potrà accedere attraverso apposite credenziali che saranno fornite dai competenti uffici DGISAN al personale referente designato dagli UVAC.

Sulla base delle produzioni regionali e in base a caratteristiche specifiche del territorio (ad esempio, censimento aggiornato del patrimonio zootecnico, vocazione produttiva, flussi e volumi delle macellazioni), le Regioni e Province Autonome attuano il piano regionale residui, programmando il numero ed il tipo di campioni da effettuare nel territorio di propria competenza. Si ribadisce l'opportunità che gli Assessorati provvedano ad effettuare nel sistema informatico RaDISAN, mediante l'apposita funzione di *Gestione Piano > Piano Regionale*, l'elaborazione del piano regionale ed eseguire la successiva ripartizione per AUSL di competenza, al fine di avere a disposizione un valido strumento di programmazione e di monitoraggio delle attività svolte, che permetterà di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Bovini

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni				
						Allevamento Regioni	Macello			
							Regioni	UVAC		
A1a	Stilbeni	A1a	Stilbeni	urine	vacche	60	56			
					vitelloni	60	56			
					vitelli	60	56			
					bovini			9		
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	Agenti antitiroidei	urine	vitelli	60	32			
					vitelloni	60	32			
					vacche	60	32			
					bovini			10		
				tiroide	vitelli		20			
					vitelloni		30			
A1c	Steroidi	A1c1	Ormoni naturali	siero	vitelli	100				
					vitelloni	100				
		A1c2	Ormoni di sintesi	muscolo	vitelli		20			
					vitelloni		25			
					bovini			9		
				urine	vitelloni	180	120			
					vacche	80				
					vitelli	100				
		A1c3	Gestageni	tessuto adiposo perirenale	vitelloni		10			
					bovini			9		
		A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	urine	vitelli	90	90	
							vitelloni	90	90	
vacche	90						90			
bovini								10		
A1e	B-agonisti	A1e	B-agonisti	pelo	vitelloni	50				
					urine	vitelli	400			
				vitelloni	500					
				vacche	400	30				
				fegato	vitelli		470			
					vitelloni		750			
					vacche		480			
					bovini			30		
bulbo oculare	vitelli		40							
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	muscolo	vitelloni		105			
					vitelli		105			
					vacche		105			
					bovini			10		
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	muscolo	vitelloni		50			
					vitelli		50			
					bovini			10		
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero ¹⁶	vitelli	85				
					vitelloni	85				
					vacche	85				
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	Dapsone	muscolo	vitelli		30			
					vitelloni		30			
					bovini			8		
		A2d2	Clorpromazina	urine	vitelloni		30			
					bovini			8		
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	Fipronil	tessuto adiposo	vitelli		120			
					vitelloni		120			
					vacche		120			

¹⁶ Se non disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						Allevamento Regioni	Macello	
							Regioni	UVAC
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c2	Antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento (UE) 37/2010)	muscolo	vitelli		120	
					vitelloni		120	
					vacche		120	
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	vitelli		120	
					vitelloni		120	
					vacche		120	
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	plasma	vitelli		8*	
				muscolo	vitelloni		8*	
					vitelli		10*	
					vitelloni		8*	
					vacche		10*	
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	muscolo	vitelli		116	
					vitelloni		116	
					vacche		116	
					bovini			12
		B1a2	Tetracicline	muscolo	vitelli		115	
					vitelloni		115	
					vacche		115	
					bovini			15
		B1a3	Penicilline	muscolo	vitelli		115	
					vitelloni		115	
					vacche		115	
					bovini			15
		B1a4	Chinolonici	muscolo	vitelli		116	
					vitelloni		116	
					vacche		116	
					bovini			10
		B1a5	Macrolidi	muscolo	vitelloni		10	
					bovini			10
		B1a6	Aminoglicosidi	muscolo	vitelli		12	
					vitelloni		12	
					vacche		12	
					bovini			10
		B1a7	Florfenicolo e composti associati	muscolo	vitelli		20	
		B1a9	Polimixine	muscolo	vitelli		20	
bovini						5		
B1a10	Lincosamidi	muscolo	vitelli		20			
			vitelloni		20			
			bovini			5		
B1a12	Cefalosporine	muscolo	vitelli		20			
			vitelloni		20			
			vacche		20			
			bovini			10		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	fegato	vitelloni		38	
		B1b2	Avermectine	fegato	bovini			10
					vitelloni		48	
B1b3	Tioimidazolici (levamisolo)	fegato	vitelloni		34			
			bovini			10		
B1c	Tranquillanti	B1c1	Promazine	urine	vitelloni		100	
					bovini			10

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni			
						Allevamento Regioni	Macello		
							Regioni	UVAC	
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	plasma	vitelli		8*		
					vitelloni		8*		
					bovini			10	
				muscolo	vitelli		10*		
					vitelloni		8*		
					vacche		10*		
		B1d2	Cortisonici	urine	vitelli	150			
					vitelloni	150			
					vacche	150			
				fegato	vitelli		150		
					vitelloni		150		
					vacche		150		
					bovini				10
					vitelli			40	
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	bovini			10	
					TOTALI	3245	6504	305	
TOTALE						10054			

*Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

Ovicapri

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						Allevamento Regioni	Macello	
							Regioni	UVAC
A1a	Stilbeni	A1a	Stilbeni	urine	ovicapri		20	8
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	Agenti antitiroidei	urine	ovicapri		20	8
A1c	Steroidi	A1c2	Ormoni di sintesi	urine	ovicapri		20	8
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	urine	ovicapri		20	8
A1e	B-agonisti	A1e	B-agonisti	fegato	ovicapri		20	8
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	muscolo	ovicapri		20	8
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	muscolo	ovicapri		20	8
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero ¹⁷	ovicapri	20	20	8
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	Dapsona	muscolo	ovicapri		20	8
		A2d2	Clorpromazina	urine	ovicapri		20	8
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	Fipronil	tessuto adiposo	ovicapri		20	
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c2	Antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento (UE) 37/2010)	muscolo	ovicapri		20	
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	ovicapri		20	
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	plasma	ovicapri		5	
				muscolo	ovicapri		5	

¹⁷ Se non disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						Allevamento Regioni	Macello	
							Regioni	UVAC
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	muscolo	ovicaprini		45	8
		B1a2	Tetracicline	muscolo	ovicaprini		45	8
		B1a3	Penicilline	muscolo	ovicaprini		45	8
		B1a4	Chinoloni	muscolo	ovicaprini		45	8
		B1a5	Macrolidi	muscolo	ovicaprini		45	8
		B1a6	Aminoglicosidi	muscolo	ovicaprini		45	8
		B1a7	Florfenicolo e composti associati	muscolo	ovicaprini		45	8
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	fegato	ovicaprini		45	8
		B1b2	Avermectine	fegato	ovicaprini		45	8
		B1b3	Tioimidazolici (levamisolo)	fegato	ovicaprini		45	8
B1c	Tranquillanti	B1c1	Promazine	urine	ovicaprini		45	8
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	plasma	ovicaprini		20	8
				muscolo	ovicaprini		45	8
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	ovicaprini		40	8
TOTALI						20	915	200
TOTALE						1135		

Il numero di campioni viene programmato sulla categoria generica “Ovicaprini”, lasciando alle Regioni/P.A. e agli UVAC la decisione di campionare ovini e/o caprini, sulla base dei dati di produzione regionale o dei volumi in ingresso.

Suini

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						Allevamento Regioni	Macello	
							Regioni	UVAC
A1a	Stilbeni	A1a	Stilbeni	urine	suini		110	5
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	Agenti antitiroidei	urine	suini		110	5
A1c	Steroidi	A1c2	Ormoni di sintesi ¹⁸	urine	suini	50	70	10
		A1c3	Gestageni	tessuto adiposo perirenale	suini		45	5
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	urine	suini		115	5
A1e	B-agonisti	A1e	B-agonisti	fegato	suini		410	10
				urine	suini	60		
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	muscolo	suini		390	5
				acqua di abbeverata	suini	55		
A2b	Nitrofurani	A2b1	Nitrofurani	acqua di abbeverata	suini	35		
		A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	muscolo	suini		290	5

¹⁸ Vedi “Ricerche particolari”

Tablelle di programmazione – Piano mirato

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni				
						Allevamento Regioni	Macello			
							Regioni	UVAC		
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero ¹⁹	suini		65	5		
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	Dapsone	muscolo	suini		25	5		
		A2d2	Clorpromazina	urine	suini		15	5		
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	Fipronil	tessuto adiposo	suini		115			
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c2	Antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento (UE) 37/2010)	muscolo	suini		115			
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	suini		115			
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	plasma	suini		15*			
				muscolo	suini		20*			
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	muscolo	suini		500	5		
		B1a2	Tetracicline	muscolo	suini		300	5		
		B1a3	Penicilline	muscolo	suini		200	5		
		B1a4	Chinolonici	muscolo	suini		200	5		
		B1a5	Macrolidi	muscolo	suini		25	5		
		B1a6	Aminoglicosidi	muscolo	suini		15	5		
		B1a7	Florfenicolo e composti associati	muscolo	suini		20			
		B1a8	Pleuromutiline	muscolo	suini		20	5		
		B1a.9	Polimixine	muscolo	suini		25	5		
		B1a12	Cefalosporine	muscolo	suini		15	5		
		B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	fegato	suini		190	5
				B1b2	Avermectine	fegato	suini		190	5
B1b3	Tioimidazolici (levamisolo)			fegato	suini		45	5		
B1c	Tranquillanti	B1c1	Promazine	urine	suini		190	5		
		B1c2	Butirrofenoni	rene	suini		25	5		
		B1c3	Beta-bloccanti	rene	suini		25	5		
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	plasma	suini		15*	5		
				muscolo	suini		20*	5		
		B1d2	Cortisonici	fegato	suini		90	5		
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	suini		90	5		
TOTALI						200	4225	160		
TOTALE						4585				

*Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

¹⁹ Se non disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Equini

Gruppi di sostanze ²⁰	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						Allevamento Regioni	Macello	
							Regioni	UVAC
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	Agenti antitiroidei	tiroide	equini		2	2
A1c	Steroidi	A1c2	Ormoni di sintesi ²¹	urine	equini		2	2
A1e	B-agonisti	A1e	B-agonisti	fegato	equini		2	2
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	muscolo	equini		2	2
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	muscolo	equini		2	2
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero ²²	equini		2	2
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	Dapsone	muscolo	equini		2	2
		A2d2	Clorpromazina	urine	equini		2	2
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	plasma	equini	2*		
				muscolo	equini		2*	
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	muscolo	equini		2	2
		B1a2	Tetraciline	muscolo	equini		2	2
		B1a3	Penicilline	muscolo	equini		2	2
		B1a4	Chinolonic	muscolo	equini		2	2
		B1a5	Macrolidi	muscolo	equini		2	2
		B1a6	Aminoglicosidi	muscolo	equini		2	2
		B1a7	Florfenicolo e composti associati	muscolo	equini		2	
		B1a9	Polimixine	muscolo	equini		2	2
B1a12	Cefalosporine	muscolo	equini		2	2		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	fegato	equini		2	2
B1c	Tranquillanti	B1c1	Promazine	urine	equini		2	2
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	plasma	equini	2*		
				muscolo	equini		2*	
		B1d2	Cortisonici	urine	equini	2		
				fegato	equini		2	2
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	equini		2	
TOTALI						6	46	38
TOTALE						90		

*Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni

²⁰ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze dei gruppi A3b e A3c, data l'esiguità del numero minimo di campionamenti previsti (pari a zero) e della disponibilità dei relativi metodi analitici.

²¹ Tranne il 19-nortestosterone

²² Se non disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Pollame

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni	
						Allevamento Regioni	Macello Regioni
A1e	B-agonisti	A1e	B-agonisti	fegato	polli	10	250
					tacchini	10	30
					galline	10	10
					altro pollame	5	5
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	acqua di abbeverata	polli	500	
					tacchini	60	
					galline	5	
					altro pollame	5	
				muscolo	polli		650
					tacchini		100
					galline		10
					altro pollame		5
A2b	Nitrofurani	A2b1	Nitrofurani	acqua di abbeverata	polli	400	
					tacchini	90	
					galline	5	
					altro pollame	5	
		A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	muscolo	polli		150
					tacchini		140
					galline		30
					altro pollame		5
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero ²³	polli	10	160
					tacchini	10	150
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	Fipronil	muscolo	polli		150
					tacchini		60
					galline		5
					altro pollame		5
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c2	Antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento (UE) 37/2010)	muscolo	polli		150
					tacchini		60
					galline		5
					altro pollame		5
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	polli		150
					tacchini		40
					galline		5
					altro pollame		5
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	plasma	polli		20*
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	muscolo	polli		290
					tacchini		100
					galline		5
					altro pollame		6
		B1a2	Tetracicline	muscolo	polli		280
					tacchini		100
					galline		5
					altro pollame		6
		B1a3	Penicilline	muscolo	polli		280
					tacchini		100
					galline		5
					altro pollame		5
		B1a4	Chinolonic	muscolo	polli		480
					tacchini		100
					galline		5
					altro pollame		4

²³ Se non disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni	
						Allevamento Regioni	Macello Regioni
		B1a5	Macrolidi	muscolo	polli		50
					tacchini		20
					galline		5
					altro pollame		4
		B1a6	Aminoglicosidi	muscolo	polli		20
					tacchini		20
					galline		5
					altro pollame		4
		B1a7	Florfenicolo e composti associati	muscolo	polli		10
B1a8	Pleuromutiline	muscolo	polli		20		
B1a9	Polimixine	muscolo	polli		30		
		fegato	polli		30		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	fegato	polli		90
					tacchini		15
					galline		8
		B1b2	Avermectine	fegato	polli		80
					tacchini		25
					galline		7
					altro pollame		4
B1b5	Ciromazina	acqua di abbeverata	galline	20			
B1b6	Amitraz	muscolo	tacchini		10		
			galline		5		
B1b7	Fluralaner	muscolo	polli		50		
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	plasma	polli		20*
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	polli		350
					tacchini		120
					galline		5
					altro pollame		4
					TOTALE (polli)		4680
TOTALE (tacchini)		1360					
TOTALE (galline)		160					
TOTALE (altro pollame)		82					
TOTALI		6282					

*Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

Acquacoltura

Gruppi di sostanze ²⁴	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni Allevamento Regioni
A1c	Steroidi	A1c2	Ormoni di sintesi	muscolo	trote	10
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	muscolo	trote	40
					eurialine	40
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	muscolo	trote	20
A3a	Coloranti	A3a	Coloranti	muscolo	trote	50
					eurialine	50
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	Fipronil	muscolo	trote	5
					eurialine	5
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c2	Antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento (UE) 37/2010)	muscolo	trote	5
					eurialine	5
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	muscolo	trote	20
					eurialine	20
		B1a2	Tetracicline	muscolo	trote	15
					eurialine	15
		B1a3	Penicilline	muscolo	trote	15
		B1a4	Chinolonic	muscolo	trote	15
					eurialine	15
B1a5	Macrolidi	muscolo	trote	15		
			eurialine	15		
B1a7	Florfenicolo e composti associati	muscolo	trote	15		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	muscolo	trote	15
		B1b2	Avermectine	muscolo	trote	15
					TOTALE	420

²⁴ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo A3f in quanto non è prevista una percentuale minima di controlli.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Latte

Gruppi di sostanze ²⁵	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni Allevamento Regioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	latte	bovino	125
				latte	ovicaprino	20
				latte	bufalino	10
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	latte	bovino	125
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	Dapsone	latte	bovino	120
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c2	Antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento (UE) 37/2010)	latte	bovino	55
				latte	ovicaprino	3
				latte	bufalino	2
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	latte	bovino	20*
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	latte	bovino	80
				latte	ovicaprino	5
				latte	bufalino	4
		B1a2	Tetracicline	latte	bovino	80
				latte	ovicaprino	5
				latte	bufalino	4
		B1a3	Penicilline	latte	bovino	80
				latte	ovicaprino	5
				latte	bufalino	4
		B1a4	Chinolonici	latte	bovino	80
				latte	ovicaprino	5
		B1a5	Macrolidi	latte	bovino	20
B1a6	Aminoglicosidi	latte	bovino	20		
B1a7	Florfenicolo e composti associati	latte	bovino	12		
B1a12	Cefalosporine	latte	bovino	50		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	latte	bovino	20
				latte	ovicaprino	4
				latte	bufalino	2
		B1b2	Avermectine	latte	bovino	20
				latte	ovicaprino	4
				latte	bufalino	2
B1b3	Tioimidazolici (levamisolo)	latte	bovino	15		
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	latte	bovino	20*
TOTALI				latte	bovino	842
				latte	ovicaprino	51
				latte	bufalino	28
					TOTALE	1021

*Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

²⁵ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo A3b in quanto non sono disponibili metodi analitici.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Uova

Gruppi di sostanze ²⁶	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni	
						Allevamento Regioni	Stabilimento Regioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	uova	gallina	45	45
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti nitrofurani	uova	gallina	45	45
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	uova	gallina	45	45
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	Fipronil	uova	gallina	80	
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c2	Antibatterici (non inclusi nella tab. 1 del regolamento (UE) 37/2010)	uova	gallina	20	
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	uova	gallina	20	
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	uova	gallina	15	15
		B1a2	Tetracicline	uova	gallina	15	15
		B1a3	Penicilline	uova	gallina	5	
		B1a4	Chinoloni	uova	gallina	20	20
		B1a5	Macrolidi	uova	gallina	20	20
		B1a9	Polimixine	uova	gallina	20	20
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b5	Ciromazina	uova	gallina	20	
		B1b6	Amitraz	uova	gallina	20	
		B1b7	Fluralaner	uova	gallina	20	
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	uova	gallina	80	80
TOTALI						495	305
TOTALE						800	

²⁶ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo A3f in quanto non è prevista una percentuale minima di controlli.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Conigli e selvaggina allevata

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni	
						Allevamento Regioni	Macello Regioni
A1a	Stilbeni	A1a	Stilbeni	muscolo	conigli		4
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	muscolo	conigli		8
				acqua di abbeverata	conigli	8	
A2b	Nitrofurani	A2b1	Nitrofurani	acqua di abbeverata	conigli	8	
		A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	muscolo	conigli		5
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero ²⁷	conigli		5
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	Fipronil	muscolo	conigli		5
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c1	Chinossaline	fegato	conigli		6
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	conigli		5
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	plasma	conigli		5*
				muscolo	conigli		5*
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	muscolo	conigli		15
					cinghiali		5
		B1a2	Tetracicline	muscolo	conigli		10
					cinghiali		5
		B1a3	Penicilline	muscolo	conigli		10
		B1a4	Chinolonic	muscolo	conigli		10
					cervidi		2
		B1a5	Macrolidi	muscolo	conigli		5
		B1a6	Aminoglicosidi	muscolo	conigli		5
		B1a7	Florfenicolo e composti associati	muscolo	conigli		5
B1a8	Pleuromutiline	muscolo	conigli		5		
B1a9	Polimixine	muscolo	conigli		4		
B1a12	Cefalosporine	muscolo	cervidi		2		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	Benzimidazolici	fegato	conigli		4
					cervidi		2
		B1b2	Avermectine	fegato	conigli		4
					cervidi		2
B1b3	Tioimidazolici (levamisolo)	fegato	cervidi		2		
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	plasma	conigli		5*
				muscolo	conigli		5*
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	conigli		8
TOTALI						16	163
TOTALE						179	

*Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni

²⁷ Se non disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Tabelle di programmazione – Piano mirato

Miele

Gruppi di sostanze ²⁸	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni Allevamento
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	miele	40
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti nitrofurani	miele	40
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	miele	40
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	Sulfamidici	miele	25
		B1a2	Tetracicline	miele	25
		B1a5	Macrolidi	miele	25
		B1a6	Aminoglicosidi	miele	18
B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b4	Carbammati e piretroidi	miele	7
		B1b6	Amitraz	miele	10
		B1b9	Coumafos	miele	36
				TOTALE	266

Budelli

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni Stabilimento
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	budelli	10
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	budelli	20
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	budelli	10
				TOTALE	40

²⁸ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo A3b, A3c e A3f in quanto non sono disponibili metodi analitici..

Verbale di prelievo PNR – Piano mirato

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR – Piano mirato devono essere accompagnati dal *Verbale di prelievo PNR – Piano mirato*.

Sono forniti di seguito due tipi di verbale di prelievo:

- per la produzione nazionale (attività di prelievo disposte dalle Regioni);
- per la produzione degli altri Stati Membri (attività di prelievo disposte dagli UVAC su animali provenienti da altri Stati Membri direttamente per la macellazione).

Deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione.

Il verbale di prelievo PNR - Piano mirato non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse, ad esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

Qualora non sussistano particolari esigenze, è opportuno che la richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni delle sostanze o dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

E' auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale pervenga, per ogni tipologia, un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A.²⁹, che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni nel formato richiesto dalle specifiche pubblicate sul cloud Zenodo.

²⁹ Nella sezione dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale del portale dei Sistemi Informativi Veterinari (<https://www.vetinfo.sanita.it/>), menù "Stampa modelli", è disponibile la funzione per la stampa del modello precompilato del verbale di prelievo PNR che consente di stampare direttamente i dati anagrafici riferibili al macello e/o allevamento sede di prelievo. Qualsiasi eventuale disallineamento riscontrato rispetto al verbale PNR 2023 va immediatamente e puntualmente comunicato all'IZS dell'Abruzzo e del Molise. Tale strumento risulta utile non soltanto per una compilazione più veloce e accurata del modello ma anche per limitare eventuali errori di compilazione e facilitare, quindi, i laboratori nella fase di accettazione dei campioni inviati. Pertanto si raccomanda l'utilizzo di tale funzionalità che potrà anche contribuire a ridurre l'insorgenza di eventuali contenziosi connessi ad una non chiara identificazione dell'azienda/allevamento o del macello/stabilimento interessati dall'attività di controllo.

Piano mirato – Produzione nazionale

In data alle ore il/i sottoscritto/i verbalizzante/i
 con la qualifica di si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti					
<input type="checkbox"/>	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Centro di imballaggio uova					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					
<input type="checkbox"/>	Centro di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione - Stomaci, vesciche e intestini trattati					

alla presenza del Sig.residente a prov via..... nato a
 il in qualità di, preso atto che:

- i capi.....
 i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il: residente a:
 e/o ne è responsabile nato a: il: residente a:

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

A. Informazioni sul campione

Tipologia del Campione: Campione di alimento Campione di acqua Campione animale

Matrice (1):

<input type="checkbox"/> Acqua di abbeverata	<input type="checkbox"/> Bulbo oculare	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Siero	<input type="checkbox"/> Miele
<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Pelo	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene	<input type="checkbox"/> Sangue	
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Budelli	

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli		<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovi-caprini	<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vitelloni			<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Capretti
	<input type="checkbox"/> Vacche			<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Bufali			<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli		<input type="checkbox"/> Ovini	
<input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Polli	<input type="checkbox"/> Piccioni	<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Spigole	<input type="checkbox"/> Conigli e selvaggina allevata	<input type="checkbox"/> Cervidi
	<input type="checkbox"/> Tacchini	<input type="checkbox"/> Quaglie		<input type="checkbox"/> Orate		<input type="checkbox"/> Cinghiali
	<input type="checkbox"/> Galline	<input type="checkbox"/> Starni		<input type="checkbox"/> Cefali	<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Conigli
	<input type="checkbox"/> Oche	<input type="checkbox"/> Fagiani		<input type="checkbox"/> Trote		<input type="checkbox"/> Cavalli
	<input type="checkbox"/> Faraone	<input type="checkbox"/> Pernici		<input type="checkbox"/> Anguille		<input type="checkbox"/> Asini
	<input type="checkbox"/> Anatre			<input type="checkbox"/> Storie		

Codice FOODEX della matrice prelevata:

B. Informazioni sull'animale da cui è stato prelevato il campione

Numero di identificazione dell'animale		
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio	<input type="checkbox"/> Femmina
Età – Vitelli	<input type="checkbox"/> 6-8 mesi	<input type="checkbox"/> < 6 mesi
Età – Equini	<input type="checkbox"/> > 2 anni	<input type="checkbox"/> < 2 anni
Trattamenti subiti nei 90 giorni precedenti la macellazione (2)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso affermativo indicare la specialità medicinale (2)		
Specialità medicinale utilizzata nei 90 giorni precedenti il campionamento (3)		

Piano Nazionale Residui - Verbale di prelievo n° _____
REGIONE: _____ **AUSL** _____ **Indirizzo** _____

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.
I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Ogni matrice deve essere associata ad una sola specie. Per acqua di abbeverata è possibile indicarne di più nel caso in cui nell'allevamento in cui avviene il campionamento siano allevate più specie. In tal caso, ai fini del corretto inserimento delle informazioni nel sistema NSIS, deve essere evidenziata nel verbale di prelievo la specie maggiormente presente nell'allevamento, che verrà inserita dall'IZS nel flusso informatico nel relativo campo dedicato. Le altre specie devono essere inserite nel campo note.
- (2) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (3) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (4) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).
- (5) Indicare il regolamento/direttiva di riferimento, campione individuale o pool. Per il 2023 si suggerisce di utilizzare la dizione "Campionamento ufficiale".

Piano mirato – Produzione altri Stati Membri

In data alle ore il/i sottoscritto/i verbalizzante/i
 con la qualifica di si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Macello					

alla presenza del Sig. residente a prov. via nato a
 il in qualità di, preso atto che:

- i capi.....
 i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il: residente a:
 e/o ne è responsabile nato a: il: residente a:

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

A. Informazioni sul campione

Tipologia del Campione: Campione di alimento Campione animale

Matrice:

<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Siero
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli	<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovi-caprini	<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vitelloni		<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Capretti
	<input type="checkbox"/> Vacche		<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Cavalli	<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli	<input type="checkbox"/> Ovini		
	<input type="checkbox"/> Asini				

Codice FOODEX della matrice prelevata:

B. Informazioni sull'animale da cui è stato prelevato il campione

Numero di identificazione dell'animale		
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio	<input type="checkbox"/> Femmina
Età – Vitelli	<input type="checkbox"/> 6-8 mesi	<input type="checkbox"/> < 6 mesi
Età – Equini	<input type="checkbox"/> > 2 anni	<input type="checkbox"/> < 2 anni
Stato Membro di provenienza dell'animale destinato direttamente alla macellazione		
Numero identificativo della partita in SINTESIS		

C. Accertamenti richiesti

Laboratorio ufficiale di destinazione:

Accertamenti richiesti:

D. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg. lotto

L'animale campionato fa parte di una partita omogenea di n. animali.....

Data di scadenza o TMC (ove presente):

Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità):

Metodo di campionamento utilizzato (1):

Il campione è stato suddiviso in N° . . . aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere, è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni:

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera è stata consegnata al Sig. a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controversia analitica;

Piano Nazionale Residui - Verbale di prelievo n° _____
UVAC _____ AUSL _____ Indirizzo _____

Il Sig. presente all'operazione in qualità di ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:
.....

Il Sig., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Note dei verbalizzanti

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e che il/i Sig. ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Indicare il regolamento/direttiva di riferimento, campione individuale o pool. Per il 2023 si suggerisce di utilizzare la dizione "Campionamento ufficiale".

Il Piano di sorveglianza

Il Piano di sorveglianza è un piano di attività basato su un prelievo casuale di campioni e prevede ricerche su un'ampia gamma di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate, e loro residui, che potrebbero non essere inclusi nei piani nazionali basati sul rischio.

Strategia di campionamento

Per quanto riguarda la strategia di campionamento del Piano di sorveglianza, occorre far riferimento a quanto riportato nel regolamento (UE) 2022/1644, Allegato IV e V, oltre a quanto di seguito riportato.

Il Piano di sorveglianza, secondo quanto previsto dall'allegato IV del regolamento (UE) 2022/1644, prevede la ricerca dei residui di sostanze farmacologicamente attive nei seguenti settori: bovini, suini, ovi-caprini, equini, pollame, acquacoltura (trote, specie eurialine), latte (bovino, ovi-caprino, bufalino), uova, conigli e selvaggina allevata, miele.

Le matrici prelevate nel Piano di sorveglianza sono muscolo (da prelevare al macello), latte, uova, e miele (questi ultimi da prelevare in allevamento).

La strategia di campionamento deve essere basata sulla selezione di un campione casuale³¹, statisticamente rappresentativo della popolazione da analizzare.

I campioni vengono distribuiti tra le Regioni/P.A. sulla base della popolazione di ognuna di esse.

Il prelievo è effettuato dai Servizi Veterinari delle AUSL e i campioni sono analizzati dai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni prelevati nell'ambito del Piano di sorveglianza, si applicano le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/2090 e si può procedere al prelievo di campioni "Sospetto/a seguito di positività".

La programmazione delle attività per il 2023 viene effettuata tenendo conto dei dati di produzione nazionale 2021 e del consumo medio nazionale, riportati nella seguente tabella:

SETTORE	PRODUZIONE 2021	Prodotti alimentari	Consumo medio ³² (g/die)
Bovini	2.834.501 capi	Carne di bovino	43,0
Suini	11.392.629 capi	Carne di suino	19,1
Ovi-caprini	3.560.924 capi	Carne di ovino	1,1
Equini	30.092 capi	Carne di equino	1,1
Pollame	1.374.100 tonnellate	Carne di pollo e tacchino	20,8
Conigli e selvaggina allevata	25.224 tonnellate	Carne di coniglio	3,2
Acquacoltura	54.150 tonnellate	Pesce (orata, spigola, trota)	5,9
Latte bovino	13.087.349 tonnellate	Latte bovino	116,1
Latte ovi-caprino	492.570 tonnellate	--	--
Latte bufalino	233.125 tonnellate	--	--
Uova di gallina	762.300 tonnellate	Uova	20,9
Miele	12.450 tonnellate	Miele	1,0

³¹ Da rendicontare nel RaDISAN come "Objective sampling" – codice EFSA ST10A

³² "L'indagine nazionale sui consumi alimentari in Italia: INRAN-SCAI 2005-06"

Frequenze minime di campionamento

Il Piano di sorveglianza, che prevede un totale di circa 8000 campioni ripartiti tra tutti gli Stati Membri, assegna all'Italia un minimo di 1050 campioni, da prelevare al momento o in prossimità della macellazione o della raccolta.

Programmazione del Piano di sorveglianza 2023

Sulla base di quanto previsto dalla norma, al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo, i campioni da prelevare nel 2023 in attuazione del Piano di sorveglianza devono essere così ripartiti:

- 1) Ricerca di sostanze di categoria A: **300 campioni** – i metodi di conferma e i metodi di screening mirati e non mirati devono essere efficaci per individuare usi illegali imprevisi di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, vietate e non autorizzate;
- 2) Ricerca di sostanze di categoria B: **800 campioni** - i metodi di screening o di conferma devono essere in grado di quantificare i residui al di sotto del limite massimo di residuo, che devono essere riportati nel sistema informatico in aggiunta a quelli corrispondenti o superiori al limite.

I campioni per la ricerca di sostanze di categoria A e B sono così ripartiti:

Categoria residui	Specie/Prodotti	Fegato	Muscolo	Latte	Uova	Miele	Totali	
A	Bovini	150					300	
	Suini	150						
B	Bovini		160				800	
	Suini		70					
	Ovi-caprini		12					
	Equini		12					
	Pollame		90					
	Conigli e selvaggina allevata		12					
	Acquacoltura		24					
	Latte bovino				280			
	Uova di gallina					100		
	Miele							40
	TOTALE	300	380	280	100	40	1100	

Il Piano di sorveglianza, trattandosi di controllo ufficiale, deve prevedere le aliquote legali.

Al macello possono essere prelevati campioni da animali provenienti sia da allevamenti italiani che europei.

I campionamenti possono non essere eseguiti a intervalli variabili distribuiti equamente sull'intero arco dell'anno, come invece è previsto nella strategia di campionamento del Piano mirato.

Combinazioni di sostanze/specie/prodotti/matrici – Frequenze di campionamento

Di seguito sono riportate le tabelle di programmazione per i singoli settori produttivi, unitamente alle ricerche da assicurare sui campioni. Per quanto stabilito dalla norma dell'Unione europea, ogni campione prelevato deve essere analizzato comprendendo il maggior numero possibile di sostanze presenti nei gruppi elencati nelle tabelle.

Nel caso in cui diverse categorie di sostanze debbano essere analizzate su uno stesso campione, le dimensioni del campione devono essere adeguate di conseguenza.

Le sostanze da ricercare e le relative prestazioni analitiche per le combinazioni categoria/matrice/sostanza sono indicate nella tabella "Prestazioni analitiche", foglio "Piano di sorveglianza", come descritto nel paragrafo "Metodi e tempi di analisi".

Nelle tabelle di programmazione del Piano di sorveglianza, a differenza di quelle del Piano mirato e del Piano Paesi Terzi, non sono stati indicati i sottogruppi di programmazione ma è stata riportata la descrizione generica del Gruppo di sostanze, di cui all'allegato IV del regolamento 2022/1644. Infatti, a differenza del Piano mirato, su ogni campione devono essere ricercate in generale sostanze appartenenti a più sottogruppi di programmazione. Ad esempio, nel muscolo bovino, le sostanze appartenenti al Gruppo B1a - sostanze antimicrobiche (indicato nella tabella di programmazione) sono in realtà quelle appartenenti ai sottogruppi B1a1, B1a2, B1a3, B1a4, B1a5, B1a7, B1a9, B1a10, B1a12 (indicati nella tabella "Prestazioni analitiche" e consultabili attraverso l'applicazione di filtri opportuni). Per le sostanze del Gruppo B1d - AINS, corticosteroidi e glucocorticoidi, nel Piano di sorveglianza vanno invece ricercate solo le sostanze appartenenti al Sottogruppo di programmazione B1d1 (AINS), come specificato nel file "Prestazioni analitiche".

I campioni devono essere analizzati da laboratori che dispongano di tutte le metodiche analitiche accreditate e che garantiscano i requisiti definiti per il Piano di sorveglianza, riportati nella tabella "Prestazioni analitiche", elaborata ed aggiornata dal LNR. Pertanto per tali campioni non è prevista l'attuazione delle ipotesi previste nel secondo e terzo capoverso di pagina 22, relativo al paragrafo "Numero di aliquote".

Per le analisi relative alle sostanze autorizzate (Gruppo B), devono essere riportate nel sistema informatico RaDISAN le concentrazioni rilevate, anche nei casi in cui siano al di sotto del limite massimo di residuo consentito.

Bovini

Devono essere prelevati campioni di muscolo e fegato bovino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³³	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	fegato	bovini	150
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	bovini	40
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	bovini	40
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	bovini	40
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	bovini	40

Suini

Devono essere prelevati campioni di muscolo e fegato suino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁴	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	fegato	suini	150
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	suini	18
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	suini	17

³³ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1c e B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici.

Tabelle di programmazione – Piano di Sorveglianza

Gruppi di sostanze ³⁴	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	fegato	suini	150
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	suini	18
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	suini	17

Ovicaprini

Devono essere prelevati campioni di muscolo ovicaprino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁴	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	ovicaprini	3
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	ovicaprini	3
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	ovicaprini	3
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	ovicaprini	3

Equini

Devono essere prelevati campioni di muscolo equino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁴	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	equini	3
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	equini	3
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	equini	3
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	equini	3

Pollame

Devono essere prelevati campioni di muscolo di pollo e tacchino, per le ricerche indicate nella tabella seguente (qualora non sia possibile prelevare campioni di muscolo di tacchino, è possibile prelevare lo stesso numero di campioni di muscolo di pollo per le stesse ricerche):

Gruppi di sostanze ³⁵	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	polli	15
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	polli	15
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	polli	15
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	polli	15
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	tacchini	8

³⁴ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1c e B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici.

³⁵ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici.

Tabelle di programmazione – Piano di Sorveglianza

Gruppi di sostanze ³⁵	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	tacchini	7
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	tacchini	8
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	tacchini	7

Conigli e selvaggina allevata

Devono essere prelevati campioni di muscolo di coniglio, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁵	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	conigli	3
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	conigli	3
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	conigli	3
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	conigli	3

Acquacoltura

Devono essere prelevati campioni di muscolo di acquacoltura, includendo trote ed eurialine, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁶	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	Acquacoltura	24

Latte bovino

Devono essere prelevati campioni di latte bovino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁷	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	latte	bovino	94
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	latte	bovino	92
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	latte	bovino	94

³⁶ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1b e B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici.

³⁷ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1e e B2 in quanto non sono disponibili metodi analitici.

Uova

Devono essere prelevati campioni di uova di gallina, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁸	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	uova	gallina	67
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	uova	gallina	33

Miele

Devono essere prelevati campioni di miele, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze ³⁹	Descrizione	Matrice	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	miele	40

³⁸ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1e e B1b in quanto non sono disponibili metodi analitici.

³⁹ Per il 2023 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1b e B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici

Verbale di prelievo del Piano di Sorveglianza

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR – Piano di Sorveglianza devono essere accompagnati dal *Verbale di prelievo PNR – Piano di Sorveglianza*.

Deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione.

Il verbale di prelievo PNR - Piano di sorveglianza non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

La richiesta delle analisi deve essere formulata in accordo con quanto definito nelle tabelle di programmazione.

E' auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale pervenga, per ogni tipologia, un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A., che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni nel formato richiesto dalle specifiche pubblicate sul cloud Zenodo.

Piano di sorveglianza

In data alle ore il/i sottoscritto/i verbalizzante/i
 con la qualifica di si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input type="checkbox"/>	Centro di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					

alla presenza del Sig. residente a prov. via..... nato a
 il in qualità di, preso atto che i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il: residente a:
 e/o ne è responsabile nato a: il: residente a:

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

A. Informazioni sul campione di alimento

Matrice:

<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Miele
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli	<input type="checkbox"/> Ovi-caprini	<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vitelloni		<input type="checkbox"/> Capretti
	<input type="checkbox"/> Vacche		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Polli	<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Ovini
	<input type="checkbox"/> Tacchini		<input type="checkbox"/> Spigole
<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Conigli e selvaggina allevata	<input type="checkbox"/> Orate
	<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Cefali
	<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Trote
	<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli		<input type="checkbox"/> Anguille
<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Cavalli		<input type="checkbox"/> Storioni
			<input type="checkbox"/> Conigli

Codice FOODEX della matrice prelevata:

B. Informazioni sull'animale da cui è stato prelevato il campione

Numero di identificazione dell'animale		
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio	<input type="checkbox"/> Femmina
Età - Vitelli	<input type="checkbox"/> 6-8 mesi	<input type="checkbox"/> < 6 mesi
Età - Equini	<input type="checkbox"/> > 2 anni	<input type="checkbox"/> < 2 anni
Trattamenti subiti nei 90 giorni precedenti la macellazione (1)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso affermativo indicare la specialità medicinale (1)		
Specialità medicinale utilizzata nei 90 giorni precedenti il campionamento (2)		
Stato Membro di provenienza dell'animale destinato direttamente alla macellazione (3)		
Numero identificativo della partita in SINTESIS (3)		

C. Informazioni sull'allevamento di provenienza dell'animale (se italiano)

Gli animali/prodotti campionati provengono dall' allevamento/ditta: N° Codice allevamento
 con sede in, prov..... via/fraz accompagnati da certificato/dichiarazione n.
 del

Dati fiscali del proprietario/soccidante (4) [.....]

Dati fiscali del detentore/socciario (4) [.....]

In caso di prelievo in allevamento, indicare obbligatoriamente:

Metodo di produzione: Biologico Convenzionale Sconosciuto

Piano Nazionale Residui - Verbale di prelievo n° _____

REGIONE: _____

AUSL _____ **Indirizzo** _____

Specie/prodotti	Modalità di allevamento
Per tutte le specie (tranne pollame, uova e acquacoltura)	<input type="checkbox"/> Transumante <input type="checkbox"/> All'aperto o estensivo <input type="checkbox"/> Stabulato o intensivo <input type="checkbox"/> Brado e semibrado
Pollame	<input type="checkbox"/> All'aperto <input type="checkbox"/> In gabbia <input type="checkbox"/> Rurale <input type="checkbox"/> A terra
Uova	<input type="checkbox"/> All'aperto <input type="checkbox"/> A terra <input type="checkbox"/> In gabbia
Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Bacini <input type="checkbox"/> Canali <input type="checkbox"/> Gabbie/acque recintate <input type="checkbox"/> Stagni <input type="checkbox"/> Vasche <input type="checkbox"/> Sistemi a ricircolo

D. Accertamenti richiesti

Laboratorio ufficiale di destinazione:
 Accertamenti richiesti:

E. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto
 Data di scadenza o TMC (ove presente):
 Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità):
 Metodo di campionamento utilizzato (5):

Il campione è stato suddiviso in N° aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere, è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni:

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera è stata consegnata al Sig. a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controperizia da parte dell'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati;
- l'eventuale controversia analitica;
- l'Autorità Giudiziaria.

Il Sig. presente all'operazione in qualità di ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

- Il Sig., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente
- Il Sig., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controversia, vi rinuncia espressamente⁴⁰

Note dei verbalizzanti

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale: SI NO (verbale n. del

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e che il/i Sig. ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

⁴⁰ Da compilare esclusivamente se l'operatore è l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (2) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (3) Obbligatoria solo per prelievi al macello di campioni da animali provenienti da altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione.
- (4) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).
- (5) Indicare il regolamento/direttiva di riferimento, campione individuale o pool. Per il 2023 si suggerisce di utilizzare la dizione "Campionamento ufficiale".

Il Piano Paesi Terzi

Il Piano Paesi Terzi è un piano nazionale di controllo basato sul rischio che si attua attraverso il prelievo di prodotti destinati all'ingresso nell'Unione da Paesi Terzi, al fine di verificare l'efficacia dei controlli sui residui di tali Paesi e la conformità dei prodotti di origine animale importati alle norme dell'Unione europea.

Il campionamento viene effettuato presso i Posti di Controllo Frontalieri (PCF) di cui all'articolo 47 e all'articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625.

Il campionamento è mirato: per le sostanze del Gruppo A, è finalizzato all'individuazione di trattamenti illeciti eseguiti con sostanze vietate o non autorizzate; per le sostanze del gruppo B, è finalizzato alla verifica della conformità ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive ai sensi della normativa dell'Unione.

I campioni sono distribuiti tra i diversi PCF sulla base della base del volume annuo delle importazioni.

Il prelievo è effettuato dal personale designato dei PCF e i campioni sono analizzati dai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Strategia di campionamento

Per quanto riguarda la strategia di campionamento del Piano Paesi Terzi, occorre far riferimento a quanto riportato nel regolamento (UE) 2022/1644, Allegato VI e VII, oltre a quanto di seguito riportato.

La strategia di campionamento per il 2023 tiene conto dei seguenti criteri:

- 1) dati riferiti alle partite importate nel 2021 presso i PCF, per il calcolo del numero minimo di campioni da assicurare secondo l'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646;
- 2) non conformità e notifiche RASFF 2020-2022 per il riscontro di residui negli alimenti importati;
- 3) rischi associati alla natura dei prodotti
- 4) esiti dei controlli della Commissione europea presso i Paesi Terzi (rapporti di audit)
- 5) informazioni fornite dalla Commissione nella riunione del 27 aprile 2021 (riprese nella nota DGSAF n. 11623 dell'11 maggio 2021). In particolare in tale nota si è considerato
 - a. il possibile uso di antiparassitari negli allevamenti bovini estensivi dell'America del Sud come mezzo di controllo per le zecche,
 - b. l'impiego di talune sostanze vietate e coloranti in acquacoltura nei principali paesi esportatori
 - c. l'impiego di talune sostanze vietate in apicoltura nei principali paesi esportatori.
- 6) disponibilità di metodi di laboratorio e standard analitici adeguati

Per le carni bovine, dato che il Brasile ne è il principale esportatore, si è tenuto in considerazione del rapporto di audit n. 2018-6349 su residui e contaminanti e dello scandalo emerso in tale paese nel 2017 (SANTE/D3/CLS/tf (2017) 4033461 del 20/07/2017) in seguito al quale, ad oggi, vige un regime di controllo intensificato da parte dei PCF per quanto riguarda i controlli fisici (100%).

I controlli sulle carni equine refrigerate e congelate sono stabiliti considerando, oltre i dati delle importazioni di tali prodotti, la possibilità di movimentazioni di carni equine non conformi per la presenza di sostanze vietate o che superano i limiti consentiti, già emerse in passato sul territorio della UE.

Frequenza minima di campionamento

Per il 2023 sono programmati i seguenti campionamenti, preferibilmente sui prodotti che provengono dai Paesi elencati in tabella:

Prodotti allegato III Reg 2022/1646	Numero di partite importate nel 2021	Numero minimo di campioni	Numero pianificato di campioni⁴¹	Paese Terzo di origine
Bovini (compresi animali vivi, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	2353	165	200	Brasile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Giappone, Stati Uniti, Australia, Namibia, Botswana
Ovini/caprini (compresi animali vivi, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	25	0,7	--	
Suini (compresi animali vivi, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	0	0	--	
Equini (compresi animali vivi destinati alla macellazione per il consumo umano, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	105	3	22	Argentina
Pollame (compresi animali vivi, carni di pollame e prodotti a base di carne di pollame)	11	0,8	--	
Acquacoltura (pesci, crostacei e altri prodotti dell'acquacoltura)	2218	155	165	Ecuador, Cile, Vietnam, Albania, Tailandia, Australia, Cina, Indonesia, Giappone, Uganda, India, Panama, Tunisia, Turchia, Perù, Mauritius, Senegal, Argentina, Bangladesh, Paraguay, Pakistan, Marocco, Ucraina, Brasile, Honduras, Serbia, Iran, Nicaragua
Latte (compresi latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro di tutte le specie)	10	0,7	--	
Uova (compresi uova e ovoprodotti di tutte le specie di volatili)	30 (solo ovoprodotti)	4	-- ⁴²	
Conigli, selvaggina d'allevamento e selvatica, rettili e insetti (compresi animali vivi, carni e prodotti a base di carni delle specie menzionate e prodotti derivati da tali specie)	3	0,4	--	
Miele (compresi miele e altri prodotti dell'apicoltura)	100	12	33	Cina, Argentina, Turchia, Uruguay, Brasile, Cuba, Australia, Messico, Guatemala, Regno Unito, India, Ucraina, Nicaragua
Budelli	582	12	16	Iran, Egitto, Cina, Pakistan, Argentina, Paraguay, Brasile, Uruguay, Albania, Marocco

Sono inclusi i Paesi Terzi da cui si importa un maggior numero di partite per ciascuna categoria alimentare (dati 2021), quelli che sono stati oggetto di un maggior numero di notifiche attraverso

⁴¹ Non sono pianificati campionamenti per il 2023 ove il numero di partite che entrano nell'Unione sia inferiore al numero di partite corrispondenti ad un campione. In tali casi il campionamento può essere effettuato una volta ogni due o tre anni (Allegato III del regolamento (UE) 2022/1646).

⁴² Non essendo disponibili metodi analitici per gli ovoprodotti importati, il campionamento viene rimandato ai prossimi anni.

il sistema RASFF (dati 2020-2022) e quelli per i quali, in seguito ai riscontri di ispezioni della Commissione, si ritiene necessario verificare la conformità dei prodotti spediti alle norme dell'UE. La lista non è esaustiva e quindi eventuali campionamenti, se necessario, sulla base delle informazioni disponibili, possono essere eseguiti anche su prodotti che provengono da Paesi non elencati.

Nel caso di Paesi Terzi inclusi di recente nelle pertinenti liste di paesi autorizzati a spedire in UE si raccomanda di campionare le prime partite presentate per l'importazione.

In accordo con quanto riportato nell'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646 si evidenzia che:

- i controlli effettuati nell'ambito delle misure urgenti stabilite e dei controlli ufficiali intensificati, sulla base dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle frequenze minime di campionamento di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646;
- i controlli dei prodotti alimentari provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2129, con i quali l'Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle frequenze minime di campionamento di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646.

Inoltre, ai fini del conseguimento delle frequenze minime di controllo di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646, non sono conteggiati i controlli per sospetto eseguiti dai PCF sulla base delle informazioni disponibili su possibili rischi.

Programmazione del Piano Paesi Terzi 2023

Al fine di garantire un significato statistico del prelievo ed evitare prelievi multipli presso lo stesso operatore, il numero di campioni indicato nelle tabelle deve corrispondere al numero di partite da campionare.

In considerazione del fatto che il 2023 è il primo anno di attuazione dei regolamenti dell'Unione, per la programmazione si tiene conto della disponibilità immediata delle metodiche analitiche accreditate (riferite a combinazioni metodo/matrice/categoria) e delle attività pianificate ed effettuate negli anni precedenti.

Di seguito, per ciascuna specie è riportato l'elenco delle combinazioni di sostanze e matrici per le quali è necessario assicurare i controlli ai sensi dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644.

Le sostanze da ricercare e le relative prestazioni analitiche per le combinazioni categoria/matrice/sostanza sono indicate nella tabella "Prestazioni analitiche", come descritto nel paragrafo "Metodi e tempi di analisi".

Tabelle di programmazione – Piano Paesi Terzi

Combinazioni di sostanze/specie/prodotti/matrici – Frequenze di campionamento

Le seguenti tabelle riportano il numero di campioni da prelevare per ciascuna combinazione sostanze/specie a livello nazionale e le matrici dei campioni.

La programmazione per singolo PCF è disponibile nel sistema NSIS/RADISAN cui ciascun ufficio potrà accedere attraverso apposite credenziali che saranno fornite dai competenti uffici DGISAN al personale referente designato dai PCF.

Bovini

Devono essere prelevati campioni di carne bovina (refrigerata e congelata) di vacca, vitello o vitellone, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni
A1a	Stilbeni	A1a	stilbeni	muscolo	10
A1c	Steroidi	A1c2	ormoni di sintesi	muscolo	10
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	10
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	10
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	muscolo	10
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	muscolo	10
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	10
		B1a2	tetracicline	muscolo	10
		B1a3	penicilline	muscolo	10
		B1a4	chinolonici	muscolo	10
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	10
		B1a10	lincosamidi	muscolo	10
		B1a12	cefalosporine	muscolo	10
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	muscolo	10
		B1b2	avermectine	muscolo	10
		B1b3	tioimidazolici (levamisolo)	muscolo	10
		B1b4	carbammati e piretroidi	muscolo	10
		B1b6	amitraz	muscolo	10
B1d	AINS, corticosteroidi e glucorticoidi	B1d1	AINS	muscolo	10
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	10
				TOTALE	200

Tabelle di programmazione – Piano Paesi Terzi

Equini

Devono essere prelevati campioni di carne equina (refrigerata e congelata) per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	2
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	2
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	muscolo	2
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	2
		B1a2	tetracicline	muscolo	2
		B1a3	penicilline	muscolo	2
		B1a4	chinolonici	muscolo	2
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	2
		B1a10	lincosamidi	muscolo	2
B1a12	cefalosporine	muscolo	2		
B1d	AINS, corticosteroidi e glucorticoidi	B1d1	AINS	muscolo	2
				TOTALE	22

Acquacoltura

Devono essere prelevati campioni di crostacei, salmonidi, pesci appartenenti alla famiglia *Pangasidae* o altri pesci di allevamento (in considerazione delle partite importate) per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	35
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	35
A3a	Coloranti	A3a	coloranti	muscolo	35
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	10
		B1a2	tetracicline	muscolo	10
		B1a4	chinolonici	muscolo	10
		B1a5	macrolidi	muscolo	10
B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b4	carbammati e piretroidi	muscolo	10
		B1b10	altri agenti antiparassitari	muscolo	10
				TOTALE	165

Tabelle di programmazione – Piano Paesi Terzi

Miele

Devono essere prelevati campioni di miele per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Numero di campioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	4
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti nitrofurani	4
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	4
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	3
		B1a2	tetracicline	3
		B1a5	macrolidi	3
		B1a6	aminoglicosidi	3
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b4	carbammati e piretroidi	3
		B1b6	amitraz	3
		B1b9	coumafos	3
TOTALE				33

Budelli

Devono essere prelevati campioni di budelli delle specie suina, bovina, ovina ed equina, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Numero di campioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	4
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	8
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	4
TOTALE				16

Verbale di prelievo del Piano Paesi Terzi

Ogni campione deve essere accompagnato da un Verbale di prelievo “Piano Paesi Terzi”.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato e tutte le voci in esso riportate devono essere obbligatoriamente compilate.

Qualora non sussistano particolari esigenze, è opportuno che la richiesta di analisi venga formulata ricorrendo alle denominazioni delle sostanze o dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

E' auspicabile che i verbali in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, al fine di semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR, da parte degli IZS, al momento dell'accettazione del campione.

A tale fine, il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per i Posti di Controllo Frontalieri i quali potranno, in ogni caso, adottare un modello grafico differente, purché riportante le stesse informazioni.

Piano Nazionale Residui - Piano Paesi Terzi
Verbale di prelievo n° _____

UVAC/PCF: _____

PCF: _____

Piano Paesi Terzi

In data alle ore il/i sottoscritto/i verbalizzante/i
 con la qualifica di presso:

Punto di campionamento	Denominazione del centro ispettivo	Città	Indirizzo
Centro ispettivo			

Motivazione del campionamento: Piano Paesi Terzi (campionamento senza blocco della partita).

n. di DSCE:.....

alla presenza del Sig. in qualità di responsabile del carico, preso atto che:

- i capi.....
- i prodotti di origine animale:

fanno parte della partita importata da
 e destinata a

ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

A. Informazioni sul campione

Tipologia del campione: Campione di alimento Campione animale

Paese di origine:.....

Matrice:

<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Miele	<input type="checkbox"/> Budelli
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	
<input type="checkbox"/> Equini	
Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Crostacei
	<input type="checkbox"/> Salmonidi
	<input type="checkbox"/> Pesci appartenenti alla famiglia <i>Pangasidae</i>
	<input type="checkbox"/> Altri pesci – Specificare:.....
Budelli	<input type="checkbox"/> suini
	<input type="checkbox"/> bovini
	<input type="checkbox"/> equini
	<input type="checkbox"/> ovini

Codice FOODEX della matrice prelevata:

B. Accertamenti richiesti

Laboratorio ufficiale di destinazione:

Accertamenti richiesti:

C. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto, campionato dal container, risigillato con sigillo....., fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto colli, stabilimento di origine, certificato sanitario n°

Data di scadenza o TMC (ove presente):

Quantità totale del prodotto campionato (g, ml o numero di unità):

.....

Metodo di campionamento utilizzato⁴³:

⁴³ Indicare il regolamento/direttiva di riferimento, campione individuale o pool

Piano Nazionale Residui – Piano Paesi Terzi
Verbale di prelievo n° _____

UVAC/PCF: _____

PCF: _____

Il campione è stato suddiviso in N° aliquote, ciascuna contrassegnata rispettivamente dalle lettere (o numeri), sigillo n....., verbale n....., matrice campionata....., luogo e data di campionamento....., firme degli intervenuti (prelevatore e responsabile del carico)

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni:

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera (o numero) è stata consegnata al Sig..... a disposizione dell'importatore, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi presso il primo laboratorio ufficiale
- l'eventuale controversia analitica presso l'ISS secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs 27/2021

Il Sig. presente all'operazione in qualità di responsabile del carico ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

Il Sig....., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Note dei verbalizzanti

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale: SI NO (verbale n..... del

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e che il/i Sig. ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è consegnata alla persona responsabile del carico che ha presenziato al campionamento.

Luogo, data

Firma del responsabile del carico

Il/i verbalizzante/i

Extrapiano

Il Ministero e le Regioni possono predisporre attività aggiuntive di controllo (“Extrapiano”) che rispondano a specifiche esigenze nazionali o locali (come ad esempio per particolari emergenze) o per assicurare l’intensificazione dei controlli conseguente ai riscontri di non conformità.

Le sostanze chimiche oggetto di ricerca nell’attività Extrapiano devono essere esclusivamente quelle presenti nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2022/1644.

Un Extrapiano può essere predisposto per un periodo di attività più limitato dell’anno solare.

Nel caso in cui una Regione/P.A. abbia intenzione di predisporre un’attività Extrapiano, è necessario che ne dia comunicazione al Ministero, al LNR e all’IZS territorialmente competente prima di avviare le attività.

I campioni programmati per l’attività in Extrapiano sono mirati.

Potranno essere inseriti esclusivamente i dati relativi ad eventuali analisi di matrici e di sostanze presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informativo.

Per le sole attività in extra-piano i campioni possono essere prelevati in stabilimenti di trasformazione latte e prodotti a base di latte e nei distributori di latte crudo, purché sia possibile risalire all’allevamento di provenienza. E’ possibile prelevare campioni presso altri punti di prelievo lungo la filiera produttiva, purché preventivamente inseriti nelle anagrafiche corrispondenti.

La pianificazione e gli esiti delle attività in Extrapiano devono essere trasmessi al Ministero, tramite l’apposita funzione del sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, per la trasmissione ad EFSA ed alla Commissione e per garantire il loro inserimento nel Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP).

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/2090 e si può procedere al prelievo di campioni “Sospetto/a seguito di positività”.

Verbale di prelievo dell’Extrapiano

Tutti i campioni devono essere accompagnati da un Verbale di prelievo Extrapiano.

Deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione, che non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse dall’attuazione dell’Extrapiano.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

E’ auspicabile che i verbali in uso sull’intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico pervenga un unico tipo di verbale, al fine di semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR al momento dell’accettazione del campione.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A., che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni.

Extrapiano mirato

In data alle ore il/i sottoscritto/i verbalizzante/i
con la qualifica di si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti					
<input type="checkbox"/>	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Centro di imballaggio uova					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					
<input type="checkbox"/>	Centro di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione latte e prodotti a base di latte					
<input type="checkbox"/>	Distributore di latte crudo					
<input type="checkbox"/>	Altri punti (specificare)					

alla presenza del Sig.residente a prov via.....nato a
il in qualità di, preso atto che:

- i capi:.....
 i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il: residente a:
e/o ne è responsabile nato a: il: residente a:

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

A. Informazioni sul campione

Tipologia del Campione: Campione di alimento Campione di mangime/acqua Campione animale

Matrice (1):

<input type="checkbox"/> Acqua di abbeverata	<input type="checkbox"/> Bulbo oculare	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Siero	<input type="checkbox"/> Miele
<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Pelo	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene	<input type="checkbox"/> Sangue	
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Budelli	

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli		<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovi-caprini	<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vitelloni			<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Capretti
	<input type="checkbox"/> Vacche			<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Bufali			<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli		<input type="checkbox"/> Ovini	
<input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Polli	<input type="checkbox"/> Piccioni	<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Spigole	<input type="checkbox"/> Conigli e selvaggina allevata	<input type="checkbox"/> Cervidi
	<input type="checkbox"/> Tacchini	<input type="checkbox"/> Quaglie		<input type="checkbox"/> Orate		<input type="checkbox"/> Cinghiali
	<input type="checkbox"/> Galline	<input type="checkbox"/> Starne		<input type="checkbox"/> Cefali	<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Conigli
	<input type="checkbox"/> Oche	<input type="checkbox"/> Fagiani		<input type="checkbox"/> Trote		<input type="checkbox"/> Cavalli
	<input type="checkbox"/> Faraone	<input type="checkbox"/> Pernici		<input type="checkbox"/> Anguille		<input type="checkbox"/> Asini
<input type="checkbox"/> Anatre		<input type="checkbox"/> Storioni				

Codice FOODEX della matrice prelevata:

E. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto

Data di scadenza o TMC (ove presente):.....

Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità):

Metodo di campionamento utilizzato (6):

Il campione è stato suddiviso in N° aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere, è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni:

.....

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera è stata consegnata al Sig. a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controperizia da parte dell'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati;
- l'eventuale controversia analitica;
- l'Autorità Giudiziaria.

Il Sig. presente all'operazione in qualità di ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

.....

Il Sig., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Il Sig., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controversia, vi rinuncia espressamente⁴⁴

Note dei verbalizzanti

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale: SI NO (verbale n. del))

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e che il/i Sig. ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Ogni matrice deve essere associata ad una sola specie. Per acqua di abbeverata e mangime è possibile indicarne di più nel caso in cui nell'allevamento in cui avviene il campionamento siano allevate più specie. In tal caso, ai fini del corretto inserimento delle informazioni nel sistema NSIS, deve essere evidenziata nel verbale di prelievo la specie maggiormente presente nell'allevamento, che verrà inserita dall'IZS nel flusso informatico nel relativo campo dedicato. Le altre specie devono essere inserite nel campo note.
- (2) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (3) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (4) Obbligatoria solo per prelievi al macello di campioni da animali provenienti da altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione.
- (5) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).
- (6) Indicare il regolamento/direttiva di riferimento, campione individuale o pool. Per il 2023 si suggerisce di utilizzare la dizione "Campionamento ufficiale".

⁴⁴ Da compilare esclusivamente se l'operatore è l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati.

Attività su sospetto

Oltre ai campioni prelevati sulla base delle pianificazioni annuali, in tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo “Sospetto”, che, per la stessa definizione, non sono oggetto di pianificazione ma che vengono rendicontati nel sistema informatico con la strategia di campionamento Suspect (ST30A) per la trasmissione agli organi dell’Unione europea, in quanto parti integranti dell’attività.

Le attività su sospetto vengono classificate sulla base della tipologia di campionamento:

- A seguito di positività: Campione prelevato a seguito di non conformità di un campione prelevato in precedenza;
- Clinico-anamnestico: Campione prelevato sulla base di indizi sospetti;
- Isto-anatomo-patologico: Campione prelevato a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico;
- Macellazione speciale d’urgenza: Campione prelevato in caso di macellazione speciale d’urgenza.

Nei casi di campionamento su sospetto si dispone il blocco ufficiale di animali e/o dei prodotti.

A seguito di positività (S)

È la tipologia del campione prelevato nell’ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione prelevato in precedenza.

Nel verbale di prelievo e nella relativa rendicontazione nel flusso informatico va segnalato obbligatoriamente il codice del campione (Identificativo del campione prelevato, assegnato dal laboratorio accettante) che ha generato la prima positività.

Clinico-anamnestico (A)

Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e/o microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.

Può essere utile rammentare che:

1. la misurazione del pH delle urine, può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti od alcalinizzanti che possono favorire l’eliminazione dei farmaci;
2. in sede di esame clinico
 - in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle appropriate matrici per rilevare l’eventuale presenza di β -agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i β -agonisti, anche il bulbo oculare;
 - nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d’aria fanno sospettare l’uso di β -agonisti;
 - edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l’uso di ormoni;
3. in sede di esame anatomo-isto-patologico – il sospetto dell’uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:
 - β -agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, misurazione del pH della carne a 45 minuti;
 - cortisonici: esame ispettivo del timo e successivo esame istologico;

- tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso) e successivo esame istologico;
 - anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell'ovaio e dell'utero in animali impuberi e successivo esame istologico ed esame istologico delle ghiandole sessuali accessorie.
4. in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da: cromo e arsenicali, β -agonisti, micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L'indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagini epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici.

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati a seguito di una positività riscontrata in autocontrollo.

Isto-anatomo-patologico (I)

Rientrano in questa tipologia i campioni prelevati a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico.

Macellazione speciale d'urgenza (U)

Rientrano in questa tipologia i campioni prelevati, in caso di macellazione speciale d'urgenza (MSU), a seguito di positività al primo esame per la ricerca delle sostanze farmacologicamente attive.

Verbale di prelievo su sospetto

Tutti i campioni devono essere accompagnati da un Verbale di prelievo su sospetto.

Deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione, che non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

E' auspicabile che i verbali in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico pervenga un unico tipo di verbale, al fine di semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR al momento dell'accettazione del campione.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A., che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni.

Prelievo su sospetto

Tipologia campionamento	<input type="checkbox"/> clinico-anamnestico	<input type="checkbox"/> a seguito di positività*	<input type="checkbox"/> isto-anatomo-patologico	<input type="checkbox"/> a seguito di MSU
-------------------------	--	---	--	---

*Codice identificativo del campione in cui è stata riscontrata la prima positività:

In data alle ore il/i sottoscritto/i verbalizzante/i con la qualifica di si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti					
<input type="checkbox"/>	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Centro di imballaggio uova					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					
<input type="checkbox"/>	Centro di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione latte e prodotti a base di latte					
<input type="checkbox"/>	Distributore di latte crudo					

alla presenza del Sig.residente a prov via.....nato a il in qualità di preso atto che:

- i capi:.....
 i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il: residente a: e/o ne è responsabile nato a: il: residente a:

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

A. Informazioni sul campione

Tipologia del Campione: Campione di alimento Campione di mangime/acqua Campione animale

Matrice (1):

<input type="checkbox"/> Acqua di abbeverata	<input type="checkbox"/> Bulbo oculare	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Siero	<input type="checkbox"/> Miele
<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Pelo	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene	<input type="checkbox"/> Sangue	
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Budelli	

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli		<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovi-caprini	<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vitelloni			<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Capretti
	<input type="checkbox"/> Vacche			<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Bufali			<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli		<input type="checkbox"/> Ovini	
<input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Polli	<input type="checkbox"/> Piccioni	<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Spigole	<input type="checkbox"/> Conigli e selvaggina allevata	<input type="checkbox"/> Cervidi
	<input type="checkbox"/> Tacchini	<input type="checkbox"/> Quaglie		<input type="checkbox"/> Orate		<input type="checkbox"/> Cinghiali
	<input type="checkbox"/> Galline	<input type="checkbox"/> Starne		<input type="checkbox"/> Cefali	<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Conigli
	<input type="checkbox"/> Oche	<input type="checkbox"/> Fagiani		<input type="checkbox"/> Trote		<input type="checkbox"/> Cavalli
	<input type="checkbox"/> Faraone	<input type="checkbox"/> Pernici		<input type="checkbox"/> Anguille		<input type="checkbox"/> Asini
	<input type="checkbox"/> Anatre		<input type="checkbox"/> Storioni			

Codice FOODEX della matrice prelevata:

Piano Nazionale Residui - Verbale di prelievo n° _____
REGIONE: _____ **AUSL** _____ **Indirizzo** _____

- Il Sig....., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente
 Il Sig....., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controversia, vi rinuncia espressamente⁴⁵

Note dei verbalizzanti

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale: SI NO (verbale n..... del

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e che il/i Sig.ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Ogni matrice deve essere associata ad una sola specie. Per acqua di abbeverata e mangime è possibile indicarne di più nel caso in cui nell'allevamento in cui avviene il campionamento siano allevate più specie. In tal caso, ai fini del corretto inserimento delle informazioni nel sistema NSIS, deve essere evidenziata nel verbale di prelievo la specie maggiormente presente nell'allevamento, che verrà inserita dall'IZS nel flusso informatico nel relativo campo dedicato. Le altre specie devono essere inserite nel campo note.
- (2) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (3) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (4) Obbligatoria solo per prelievi al macello di campioni da animali provenienti da altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione.
- (5) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).
- (6) Indicare il regolamento/direttiva di riferimento, campione individuale o pool. Per il 2023 si suggerisce di utilizzare la dizione "Campionamento ufficiale".

⁴⁵ Da compilare esclusivamente se l'operatore è l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati.

Rilevazione delle attività

Indicatore di performance

La performance delle Regioni/P.A. viene monitorata attraverso l'attuazione del PNR in termini del numero di campioni prelevati (conteggiati con i diversi sampId dal sistema informatico RaDISAN) rispetto al numero di campioni programmati nei Piani regionali.

L'istruttoria per l'indicatore di performance del 2023, calcolato come percentuali di attuazione **del Piano mirato e del Piano di sorveglianza**, viene trasmessa all'Ufficio 3 della DGISAN per la Certificazione LEA delle attività svolte dai Sistemi Sanitari Regionali, ripartendole sulla base delle seguenti soglie:

- $\geq 98\%$
- 90% - 97,9%
- 80% - 89,9%
- $< 80\%$

Indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari

L'attività dei sistemi sanitari regionali viene monitorata anche attraverso gli indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari.

Per quanto riguarda il PNR sono definiti i seguenti criteri di copertura e di qualità:

Criterio di copertura

Dati analitici trasmessi dagli IZS in NSIS entro la fine di ciascun bimestre, relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente

L'istruttoria viene effettuata, utilizzando i dati presenti nel sistema RaDISAN, secondo i seguenti criteri:

Non sufficiente: $< 90\%$ dei dati analitici caricati relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente:

Sufficiente: $\geq 90\%$ dei dati analitici caricati relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente.

Criterio di qualità

Referti rilasciati dal laboratorio entro i tempi indicati dal PNR per ciascuna delle categorie (10 giorni lavorativi per le sostanze di Cat. A e 30 giorni lavorativi per quelle di cat. B)⁴⁶

L'istruttoria viene effettuata, utilizzando i dati presenti nel sistema RaDISAN, secondo i seguenti criteri:

Non sufficiente: $< 50\%$ dei campioni di una categoria è refertato nei tempi indicati;

Sufficiente: $\geq 50\%$ dei campioni di ciascuna categoria è refertato nei tempi indicati.

L'istruttoria per gli indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari 2023, viene effettuata oltre ai dati del Piano Mirato e dell'Extrapiano, anche sui dati relativi ai campionamenti su sospetto, ed è trasmessa all'Ufficio 3 della DGISAN per la Certificazione LEA delle attività svolte dai Sistemi Sanitari Regionali.

⁴⁶ Per tenere conto dei giorni non lavorativi si considereranno, ai fini del calcolo, 14 giorni per la Cat. A e 42 giorni per la Cat. B.

Normativa di riferimento

Normativa dell'Unione europea

Direttiva 96/22/CE	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE e successive modifiche
Decisione 98/536/CE	Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui e successive
Direttiva 2002/32/CE	Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali e successive modifiche
Direttiva 2002/63/CE	Direttiva della Commissione 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi dell'Unione europea di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE
Regolamento (CE) 178/2002	Regolamento (CE)n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche
Regolamento (CE) 852/2004	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche
Regolamento (CE) 853/2004	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche
Regolamento (CE) 396/2005	Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e successive modifiche
Regolamento (CE) 124/2009	Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009 che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio e successive modifiche
Regolamento (CE) 470/2009g	Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure dell'Unione europea per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento (CE) 1069/2009	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche
Regolamento (CE) 152/2009	Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali e successive modifiche
Regolamento (UE) 37/2010	Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale e successive modifiche
Regolamento (UE) 2017/625	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e successive modifiche
Regolamento (UE) 2018/470	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE
Regolamento (UE) 2019/1871	Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE e successive modifiche

Regolamento (UE) 2019/2090	Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate
Regolamento (UE) 2019/2129	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione
Regolamento (UE) 2019/2130	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere
Regolamento (UE) 2021/808	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della commissione del 22 marzo 2021 sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE e successive modifiche
Regolamento (UE) 2022/1644	Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui
Regolamento (UE) 2022/1646	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione del 23 settembre 2022 relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi

Normativa nazionale

Legge n. 283/1962	Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche
Decreto Ministeriale 20 aprile 1978	D.M. 20 aprile 1978 - Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali
Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980	D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche
Decreto Ministeriale 14 novembre 1996	D.M. 14 novembre 1996 - Determinazione dei livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino
Decreto Ministeriale 23 luglio 2003	D.M. 23 luglio 2003 - Attuazione della direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale
Decreto Legislativo n. 149/2004	Decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 – Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Decreto Legislativo n. 158/2006	Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 – Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche
Decreto Ministeriale 10 gennaio 2007	D.M. 10 gennaio 2007 – Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Accordo Stato Regioni del 7/2/2013, rep. 46	Linea guida per il funzionamento e miglioramento delle attività di controllo ufficiale del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Decreto legge 22 marzo 2021, n. 42	Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
Legge 21 maggio 2021, n. 71	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare